

PRESIDENTE - L'udienza è aperta, allora se cortesemente.. se possiamo anche spegnere i telefoni cellulari, ci fate una cortesia. Allora chiamiamo il processo a carico di Concina Alfred + 2. Allora vogliamo vedere ... l'autorizzazione la deve dare il collegio, noi l'abbiamo iniziato adesso il processo, quindi se volete avere la pazienza che prima cerchiamo di capire se possiamo iniziare. Allora per Concina Alfred, adesso verificheremo le notificazioni, l'avvocato Serafini?

Avv. SERAFINI - Sì presente.

PRESIDENTE - Gropler Karl, l'avvocato Buondonno? Per l'avvocato Richter l'avvocato Munafò.

CANCELLIERE - Presidente scusi sono tutti d'ufficio?

PRESIDENTE - Sono tutti d'ufficio. Allora gli imputati non sono presenti. Allora vogliamo verificare le.. Allora per l'imputato Concina risulta notificato il 24 maggio a mani del difensore, per l'imputato Gropler il 20 maggio sempre a mani del difensore, per Richter il 20 maggio a mani del difensore, sono tutti domiciliati presso i difensori ai sensi dell'articolo 169 c.p.p.. Risultano costituite parti civili, la Provincia di Lucca, la Regione Toscana professor Grosso li rappresenta, è presente qualcuno per questi Enti.

Avv. CECCHETTI - Regione Toscana Cecchetti..

PRESIDENTE - Per il Comune di Stazzema.. la Provincia di Lucca sì, il Comune di Stazzema..

Incomprensibile..

PRESIDENTE - Leggo avvocato Busoni Comune di Stazzema, ma era, l'aveva forse sostituita all'udienza? Quindi il difensore indicato qui nel decreto il suo sostituto momentaneo all'udienza.. allora vogliamo dare atto che il Comune di Stazzema..

CANCELLIERE - E' difeso dall'avvocato Trombetti.. la nomina è stata fatta?

PRESIDENTE - Esatto..la nomina è nell'atto di costituzione, adesso verificheremo il tutto. Per le parti civili niente non c'è più nessun'altro, sono soltanto queste le..

Avv. PARTE CIVILE - (parla lontano dal microfono) Presidente le parti civile (inc.) Antonio (inc.)

PRESIDENTE - Sì, solo un attimo che verifichiamo tutta la regolarità degli atti e delle notificazioni.

Il Tribunale si ritira.

Allora riprendiamo il Dibattimento c'era una richiesta di costituzione di parte civile, abbiamo verificato.. lo abbiamo verificato le costituzioni delle parti. Abbiamo rilevato che però per il Comune di Sant'Anna ..però c'è una delega disgiunta..

Avv.GROSSO - Sì, c'è una delega disgiunta, però avevo nominato la volta precedenti, nell'udienza precedente come difensore l'avvocato Busoni in quanto sostituto dell'avvocato Trombetti, formalmente mi sono costituito io, perché c'è la delega disgiunta, a questo punto allora io nomino come avvocato, l'avvocato Trombetti per la prosecuzione del dibattimento.

PRESIDENTE - Per quanto riguarda il Comune di Sant'Anna?

Avv.GROSSO - Per quanto riguarda i Comune di Sant'Anna, sì esattamente..

PRESIDENTE - Grazie..

CANCELLIERE - Presidente mi scusi quindi..

PRESIDENTE - Allora diamo atto che il Comune di Sant'Anna..

CANCELLIERE - Di Stazzema..

PRESIDENTE - Sì..

CANCELLIERE - .. tramite l'avvocato..

PRESIDENTE - E no, è rappresentato dagli avvocati Carlo Federico Grosso e Paolo Trombetti. Allora si dà atto che l'avvocato Grosso..

Avv. GROSSO - In quanto autore materiale della costituzione (inc.) di uno dei due procuratori speciali, autore della costituzione materiale della costituzione in quanto autore materiale della costituzione di parte civile nella sua qualità di uno dei due procuratori speciali nominati

disgiuntamente dal Comune di Sant'Anna nomina quale difensore l'avvocato Paolo Trombetti del foro di Bologna, a sua volta dotato di poteri di procuratore speciale esercitabili disgiuntamente, in questo modo è chiarito.

PRESIDENTE

- Grazie avvocato, se vogliamo procedere alle costituzioni di parte civile.. allora c'è dichiarazione di costituzione di parte civile che è la presidenza del consiglio dei Ministri, la quale è presente l'avvocato dello Stato Gianmario Rocchitta. E c'era poi un'altra.. risulta altresì la dichiarazione di costituzione di parte civile di Baldassarri Maria Augusta, Baldassarri Giampaolo, Baldassarri Antonio Augusto i quali nominano loro procuratore speciale difensore l'avvocato Marco Dalle Mura del foro di Lucca. Volete esaminare le richieste di costituzione di parte civile? Prego.. se volete esaminare.. diamo l'originale in visione.. procediamo nella contumacia dei tre imputati, abbiamo verificato la regolare costituzione delle parti. Allora nessun rilievo sulla costituzione, viene ammessa la costituzione delle parti..

AVV. MUNAFO'

- Mi scusi Presidente io sono il difensore di Richter Horst, mi limito a rilevare

semplicemente due questioni, la prima questione riguarda l'atto di costituzione di parte civile della (inc.) dello stato di Genova per conto della presidenza del consiglio dei Ministri, in questo atto io rilevo l'intestazione del Tribunale Militari di La Spezia Giudice dell'udienza preliminare. Faccio notare come in questo caso siamo di fronte al dibattimento, al collegio, quindi ritengo che questa intestazione sia forviante e questo a mio parere integra gli estremi dell'eccezione che può inficiare lo stesso atto perché non consente di individuare correttamente il Giudice innanzi al quale era indicata la competenza a conoscere nel procedimento. Questa eccezione ovviamente la sollevo per quanto concerne ovviamente la posizione del mio assistito. Altra questione che rilevo nel confronto tra gli atti processuali che mi sono stati notificati e l'indirizzo riportato in entrambi gli atti di costituzione e quindi mi riferisco sia alla costituzione relativa alla all'avvocatura dello Stato nell'interesse della presidenza dei Ministri sia per quanto riguarda l'altro atto di costituzione di parte civile fatto nell'interesse.. Quindi la seconda questione, la prima come ripeto

riguardava semplicemente l'individuata indicazione di un Giudice diverso rispetto al Giudice competente che in questo caso è il collegio mentre vedo che vi è intestazione "Giudice Udienza Preliminare". La seconda questione invece riguarda l'indirizzo riportato in entrambi gli atti di costituzione parte civile e quindi sia per quanto concerne la costituzione della signora Baldassarri Maria Augusta tutelata dall'avvocato Delle Mura, sia con riferimento all'altro atto di costituzione dell'avvocatura dello Stato in cui il mio assistito Richter Horst vi era indicato come residente in Krefeld Germania Weberstrasse numero 14 47798 Krefeld Germania. Questo indirizzo viene indicato sia nell'atto dell'avvocatura sia nell'atto della signora Baldassarri, mentre negli atti processuali che mi sono stati notificati e mi riferisco a titolo esemplificativo, se vuole posso indicarne anche altri all'avviso di deposito di atti processuali dell'8 giugno 2004 che mi è stato notificato l'11 giugno 2004 quindi sono atti recenti e sia all'altro atto di deposito di atti processuali datato 20 maggio 2004 con traduzione della lingua tedesca notificato al mio studio nel

primo giugno 2004, l'indirizzo del mio assistito non è quello indicato riportato negli atti che ho appena esaminato, cioè non è quello di Weberstrasse 14 Krefeld Germania ma è un altro indirizzo, cioè Haupstrabe numero 16 Wollin Germania, di conseguenza poiché a me come difensore di ufficio risulta che l'indirizzo del mio assistito sia questo, cioè quest'ultimo che ho appena indicato e cioè ripeto Haupstrabe numero 16 14778 Wollin Germania e non l'altro, ritengo che manchi, che questi atti siano difettosi per un requisito che ritengo sia necessario ai fini dell'individuazione corretta della persona dell'imputato nei confronti della quale occorre costituirsi, per cui vi è questa duplice eccezione che intendo sollevare. Se vuole posso depositare gli atti ai quali mi sono riferito.. per quanto riguarda l'indirizzo che non è quello corretto.

PRESIDENTE

- Il difensore del Richter in relazione alla costituzione di parte civile della presidenza del consiglio dei Ministri eccepisce che la stessa è intestata a Tribunale Militare di La Spezia Giudice dell'Udienza Preliminare sì che viene impossibilitato di individuare con certezza il Giudice di fronte al quale si

intende costituirsi parte civile con la conseguenza che la richiesta deve essere disattesa, con riferimento ad entrambi gli atti di costituzione di parte civile sempre il difensore del Richter eccepisce che risulta erroneamente indicato il dato relativo alla residenza dell'imputato e quindi entrambi gli atti non consentono una esatta individuazione dell'imputato nei cui confronti si intende esercitare l'azione (inc.). Diamo atto anche che il difensore produce atti a lui notificati recanti l'esatto indirizzo del Richter.

AVV. BUONDONNO - Mi associo alla eccezione sollevata dal collega Munafò per quanto riguarda la costituzione dell'avvocatura dello Stato non risulta indicata la procura speciale che obbligatoriamente deve essere rilasciata ai sensi dell'articolo 100 o comunque richiamata nell'atto stesso, grazie.

PRESIDENTE - Ci sono altri rilievi? No se cortesemente allora Pubblico Ministero ci prescrive il suo avviso sul..

P.M. - Per quanto al primo punto non .. mi sembra un errore materiale e che comunque la costituzione è stata presentata all'organo giudicante (inc.) quindi non mi sembra che si possa percepire

alcunché. Quanto al secondo profilo dagli atti il signor Richter ci risulta residente a Kreb (inc.) da tutti gli atti processuali, qualora la difesa le risulti un altro domicilio saremo lieti di prenderne note, però ufficialmente il signor Richter risiede a questo indirizzo e comunque è domiciliato ai sensi dell'articolo 169 c.p.p. presso il difensore, in quanto non ha eletto domicilio in Italia, quindi legalmente per tutti gli avvisi procedimentali vale la notifica ai sensi dell'articolo 169 a prescindere dalla residenza, perché la residenza all'estero non ha alcuno valore per il nostro procedimento, vale l'elezione di domicilio in Italia, quindi ..

PRESIDENTE

- Quindi il Pubblico Ministero si oppone ad entrambe le eccezioni e sulla terza Pubblico Ministro, sulla mancanza di procura speciale dell'avvocatura dello Stato?

P.M.

- Ritengo che il .. anche questa eccezione debba essere rigettata in quanto l'avvocato (inc.) aveva una procura anche per le altre, delle altre costituzioni quindi credo che possa essere senz'altro assimilata a quelle precedenti.

Avv.ROCCHITA

- Ma alcune considerazioni molto brevi per la verità, indubbiamente l'avvento delle procedure

informatica è stata di grande aiuto per la redazione degli atti, ma è anche un croce per tutti gli avvocati, soprattutto le segretarie degli avvocati devono sopportare, perché il fatidico taglia e incolla gioca degli scherzi a volte, indubbiamente è vero che l'atto intestato "Tribunale Penale Militare di La Spezia Giudice dell'Udienza Preliminare" è un refuso derivato proprio dal taglia e incolla di un precedente costituzione di parte civile per l'altra tranche del processo che era avvenuto appunto davanti al giudice dell'udienza preliminare. Quindi nulla question sul fatto che materialmente sia così intestato. Rilevo tuttavia che normativamente il diritto positivo ci dice che l'intestazione il giudice dal quale si .. ci si intende costituire parte civile, non è parte integrante, a pena perlomeno per la inammissibilità della costituzione.. della dichiarazione di costituzione di parte civile, quindi direi che dal punto di vista meramente formale quel dato non è necessario, scrivere Tribunale di San Remo sarebbe stato esattamente identico, nel momento in cui la costituzione di parte civile è depositata davanti all'organo al quale si procede. E' evidente che un dato addirittura

banale che codesto collegio non sia il giudice dell'udienza preliminare, tra l'altro la fase dibattimentale è successiva a quella dell'udienza preliminare, quindi non vi può essere dubbio alcuno davanti al quale ci si intende costituire parte civile, si presenta la dichiarazione di costituito in parte civile è il giudice del dibattimento. Tra l'altro se si ragiona in termini di diritto processuale astratto l'indicazione del giudice, ha una finalità di garanzia al diritto alla difesa, chi si difende, chi è chiamato a difendersi deve sapere davanti a che giudice deve difendersi. Per le modalità di costituzione di parte civile nel processo penale, che consente la costituzione in udienza, mi pare evidente che questo diritto alla difesa, è il diritto alla difesa non venga assolutamente defraudato, sia pieno, quindi asserire a mio avviso che la mancata.. l'erronea indicazione del giudice davanti al quale si costituisce a parte le contraddizione che ho evidenziato poc'anzi, comunque sia priva di fondamento, proprio perché la difesa .. il diritto alla difesa è pieno, non viene mimamente intaccato. Quindi direi che è una mera irregolarità si può definire una mera

irregolarità sanata con il deposito davanti all'organo corretto. Per quanto riguarda la dichiarazione di residenza osservo che la norma non ... prevede anche questo tipo di indicazione come prevista pena di inammissibilità, mi pare che processualmente anche l'indicazione della residenza sia (inc.) della corretta residenza perlomeno sia un dato assolutamente ultroneo in quanto l'elezione di domicilio fa sì che per il diritto alla difesa tutte le comunicazioni, le notificazioni debbano avvenire nel domicilio eletto, non certamente nella residenza. Dal punto di vista amministrativo la residenza poi è un elemento assolutamente labile, non è certamente, cioè quello che dagli atti dello stato, dagli atti diciamo anagrafici, è un dato ulteriore, è un mero dato di fatto, e comunque rilevo per quanto possa servire che nel decreto che dispone al giudizio, che è l'elemento dal quale è stato tratto la residenza del signor Richter se non vado errando è indicata proprio quella via.. Weberstrasse, anche questa quindi la potrei definire, ma neppure una mera irregolarità, è un dato ultroneo che poteva anche essere eliminato dalla dichiarazione della costituzione di parte civile, visto che non è

previsto dalla legge. Più consueta invece l'eccezione sul difetto di procura e qui c'è un discorso duplice da fare per quanto riguarda il processo penale, un discorso più in generale invece da fare sull'avvocatura dello Stato. L'avvocatura dello Stato ha questo privilegio non recente per la verità, perché è dal 1933 che esiste, che non necessita di procura, la procura è ex lege perché il regio decreto 1611 del '33 prevede che gli avvocati dello Stato siano in giudizio senza necessità di procura, purchè le consti la qualità, allora io metto a disposizione del collegio e dei colleghi che vogliono prenderne visione il mio tesserino dell'amministrazione che mi qualifica come Avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura di Genova. Vi è anche un ulteriore dato, anche se ritengo sia superfluo visto le cose che ho appena evidenziato, la costituzione di parte civile dal 1995 in poi dev'essere autorizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avvocatura dello Stato ha sempre ritenuto interpretando la norma che si tratti di una autorizzazione in senso atecnico, quindi non la rimozione di uno ostacolo all'esercizio di un diritto, bensì proprio una valutazione di

opportunità di costituzione. A prescindere quindi la rilevanza esterna di questo atto, a mio avviso non assiste, tuttavia anche questo metto a disposizione del collegio e dei colleghi la .. la nota 21 maggio 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma "sottosegretario di Stato Gianni Letta, con riferimento al procedimento penale in oggetto si autorizza la costituzione di parte civile" quindi direi che anche dal punto di vista formale la pienezza dei poteri della avvocatura è data da questo .. dal combinato disposto della norma del '33 e dalla autorizzazione ripeto che .. la cui rilevanza esterna la potrà valutare codesto collegio, ma comunque a nostro avviso non esiste, appunto dalla autorizzazione a costituzione di parte civile. Ritengo che pertanto la costituzione di parte civile non essendovi altre eccezioni od obiezioni debba essere riconosciuta .. grazie.

PRESIDENTE

- Grazie. Avvocato..

Avv. DALLE MURA

- Faccio anche notare come l'indirizzo riportato nella costituzione di parte civile sia conforme all'indirizzo riportato nel decreto che dispone il giudizio, come in ogni caso un indirizzo diverso non pregiudichi la irregolarità della

costituzione di parte civile ai sensi dell'articolo 78 e quindi anch'io insisto per l'ammissibilità della costituzione di parte civile.

PRESIDENTE

- Allora lei ha verbalizzato per (inc.) del Pubblico Ministero.. allora l'avvocato dello Stato avvocato Rocchitta rileva in quanto alla prima eccezione che si tratta di mero errore materiale che non inficia la validità dell'atto e relativamente alla seconda questione che la residenza dell'imputato non è elemento essenziale ai fini della costituzione di parte civile, e con riferimento alla questione sollevata dal difensore del Gropler osserva che l'avvocatura dello Stato rappresenta ex legge la Pubblica Amministrazione in tutte le sue articolazioni. L'avvocato Dalle Mura obietta che l'indicazione, l'eventuale erronea indicazione della residenza dell'imputato non può compromettere la validità dell'atto di costituzione di parte civile.

Avv.TROMBETTI

- Le permette Presidente che interloquisca anch'io.. per carità ci associamo senz'altro alle conclusioni, volevo solo aggiungere una argomentazione perché in ipotesi l'eccezione potrebbe essere estesa, cioè potrebbe portare in

particolare quella che ci riguarda è quella del.. eventualmente è quella della residenza, volevo soltanto aggiungere all'argomentazione dei colleghi che il dato della residenza rileva per la costituzione di parte civile solo allorché la costituzione avviene fuori di udienza, in udienza l'imputato è presente o è come tale, i signori Concina, Gropler e Richeter sono legalmente presenti in questo dibattimento, in questo momento e il rapporto processuale tra la parte civile che si costituisce e l'imputato si concreta esattamente in questo luogo se sia pur formalmente, il che dimostra come qualunque indicazione di residenza non solo non sia necessaria ma sia assolutamente da non indicare, perché la costituzione ripeto, la registrazione del rapporto avviene nella formalità del processo in (inc.) nel momento in cui si deposita l'atto davanti al Tribunale che procede al giudizio.

PRESIDENTE

- L'avvocato Trombetti fa presente per quanto dovesse rilevare per la costituzione di parte civile del Comune di Stazzema che l'imputato è legalmente presente nel dibattimento e che il dato relativo alla residenza dunque non rileva. Prego avvocato Grosso..

Avv. GROSSO

- L'avvocato Grosso si limita ad associarsi alle considerazioni del Pubblico Ministero e alle altre parti civili, osserva semplicemente con riferimento al punto residenza che la residenza dell'imputato non deve essere necessariamente indicata in un atto di costituzione di parte civile in udienza soprattutto laddove nell'atto di costituzione si fa esplicito richiamo in tutte le sue parti al capo d'imputazione in quanto a questo punto vengono recepite le relazioni tutte le indicazioni del capo d'imputazione medesimo.

PRESIDENTE

- L'avvocato Grosso si associa alle considerazioni del Pubblico Ministero aggiungendo che la costituzione di parte civile è effettuata con riferimento al capo d'imputazione e dunque è ininfluente l'eventuale erronea indicazione della residenza dell'imputato. Per chiarezza, visto che il Tribunale poi si deve riunire in camera di consiglio, la residenza effettiva del Richter, siccome quella indicata negli atti di costituzione è la stessa del decreto che dispone il giudizio è possibile sapere, solo per la completezza documentale..

P.M. - La residenza diciamo non ha una importanza processuale perché..

PRESIDENTE - No, però siccome viene indicata negli atti, se fosse erronea noi dovremmo dare atto dell'erroneità salvo poi la riflessione del Tribunale sulla rilevanza di questa erroneità..

P.M. - Allora a noi risulta, fino al momento nel quale è stato richiesto il giudizio che la residenza del signor Richter fosse quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio cioè Weberstrasse numero 14, dopodiché..

PRESIDENTE - Sono stati prodotti due atti provenienti dalla procura in cui l'indirizzo è diverso.. vogliamo farli vedere, questo solo ai fini della completezza così definiamo una volta per tutte la questione..

AVV. MUNAFO' - Sì, infatti io non vorrei fare nessuna replica perché non mi è consentito replicare, quindi era solamente per sollevare una mia perplessità personale, questo non vuole assolutamente essere una replica o una polemica su quello che..

P.M. - Ma è evidente che è un errore di battitura.. perché è stato (inc.) la città di Wollin che è quella di Gropler..

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero conferma che il Richter risulta residente all'indirizzo indicato nel

decreto che dispone il giudizio, allora possiamo recuperare i documenti..

AVV. MUNAFO'

- Infatti io era per questo che dicevo.. non volevo assolutamente fare questioni e replicare perché non mi è consentito, il codice non me lo permette ma una perplessità personale è quella che mi consente di ipotizzare la possibilità, di non escludere la possibilità che esistano in Germania due persone che si chiamino Richter Horst, uno che abiti in un posto e l'altra nell'altro.. quindi ci potrebbe anche essere, in teoria nulla me lo può escludere un caso di omonimia, quindi al di là di quella che può essere una valenza processuale ai fini delle eccezioni che ho appena spiegato se un atto che proviene dalla procura indica una cosa io non credo che ci sia la volontà e la possibilità di predisporre atti con delle indicazioni superflue, quindi o le indicazioni sono superflue e vengono scritte cose inutili e questo non lo credo assolutamente oppure se degli atti che provengono dall'ufficio della procura recano delle indicazioni ritengo e presumo fino a prova contraria che siano indicazioni utili e come tali devono essere giuste. La ringrazio..

PRESIDENTE - L'importante è che lei sappia chi difende..

AVV. MUNAFO' - Quello almeno sì, per ora..

IL TRIBUNALE SI RITIRA

PRESIDENTE - Il Tribunale pronuncia la seguente ordinanza:
"Viste le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati Gropler e Richter in relazione agli atti di costituzione di parte civile la presidenza del consiglio dei Ministri di Baldassarri Maria Augusta, Baldassarri Giampaolo, Baldassarri Antonio Augusto, sentito il P.M. e i difensori che ne hanno chiesto il rigetto, considerato quanto alla costituzione di parte civile dalla presidenza del consiglio che l'intestazione Tribunale Militare di La Spezia Giudice dell'Udienza Preliminare è frutto di un evidente errore materiale che non può compromettere la validità dell'atto dato che la costituzione è avvenuta all'odierna pubblica udienza dinnanzi a questo competente Tribunale di Militare dunque non si possono nutrire dubbi sull'individuazione del Giudice di fronte al quale si intende esercitare l'azione (inc.). Rilevato, riguardo alla ritenuta erroneità dell'indicazione della residenza dell'imputato Richter che il sunnominato risulta risiedere all'indirizzo indicato negli atti di

costituzione di parte civile di cui trattasi peraltro coincidente con quello riportato nel decreto che dispone il giudizio e che comunque l'indicazione della residenza dell'imputato non è elemento essenziale dell'atto di costituzione di parte civile. Considerato infine che l'avvocatura dello Stato ha l'esclusiva rappresentanza e difesa di tutte le amministrazioni statali secondo quanto stabilito dal Testo Unico 1936 numero 1611 senza necessità di procura Speciale. Per questi motivi respinge l'eccezione sollevata e ammette le costituzioni di parte civile e dispone procedersi oltre". Inviterei a formulare eventuali altre questioni preliminari tra le quali abbiamo anche la richiesta, visto che adesso le parti sono tutte regolarmente costituite la richiesta di registrazione fono-video dell'udienza.

P.M.

- Io credo che la questione più preliminare delle altre sia quella legata alla riunione dei procedimenti che sono oggi chiamati al ruolo. Quindi il Pubblico Ministero come prima questione preliminare chiede, fa istanza di riunione del procedimento numero 315-372-447 R.N.R. a carico di Gropler, Concina e Richter al procedimento penale 89/02 R.N.R. a carico di

Schoneberg, Sommer e Sonntag, motivando la richiesta sulla esigenza di celebrazione di un unico procedimento in un unico processo su un fatto che resta unico e che è ascrivibile ad un numero elevato di imputati e quindi per evidenti questioni di economia processuale, visto anche le difficoltà in cui ci dibattiamo per celebrarne uno di processo quindi direi che è assolutamente essenziale economizzare le risorse processuali in questo senso. Fin d'ora ecco rappresento che con decreto in data 28 giugno 2006 il GIP accogliendo la richiesta di questo Pubblico Ministro ha disposto altresì il giudizio immediato per il medesimo fatto per un settimo imputato tale Goring Ludwig fissando l'udienza dibattimentale al 6 ottobre 2004. quindi la richiesta dell'ufficio del Pubblico Ministero è la seguente: procedere innanzitutto alla riunione dei due fascicoli che sopra ho menzionato l'89/02 e il 315-372-477/03 R.N.R., indi prima di procedere, esaurite le questioni eventualmente ulteriori questioni preliminari procedere ad un rinvio al 6 ottobre 2004 per unificare questi procedimenti a quello al 135/04 a carico di Goring Ludwig sottolineo anche questo imputato del medesimo fatto, evitando di

assumere oggi o domani, una volta aperto il dibattito, prove che andrebbero in caso di accoglimento di questa istanza evidentemente assunte il 6 ottobre a meno che la difesa di Goring non dovesse concordare su questa assunzione ma questo è un dato incerto perché la difesa di Goring non è presente quindi non possiamo saperlo. Mi rendo conto diciamo che due rinvii per un processo come questo possono ecco in qualche modo apparire strani, però credo che lo sforzo investigativo di indagine di questo ufficio che per due anni ha dedicato tutte le proprie energie al raggiungimento di questo obiettivo culminato con il giudizio ecco assicurino diciamo sulla fondatezza di questa richiesta, sulla giustizia di questa richiesta che deriva proprio dall'esigenza di fornire al collegio giudicante un quadro probatorio completo, il più possibile esaustivo e soprattutto celebrare un unico processo evitando diciamo che ci si possa disperdere in più processi che forse potrebbero portare poi ad un risultato complessivamente negativo cioè quello di imprigiarci in una palude dalla quale poi sarebbe difficile riemergere. Quindi pertanto sottolineo con particolare rigore queste istanze

di riunione. A tale scopo produco una copia del decreto di giudizio immediato datata appunto 28 giugno 2004 emessa ieri dal GIP. Naturalmente in caso di accoglimento della richiesta di riunione ovviamente segnalo una necessità del mutamento del.. ma questo è un problema ordinamentale del collegio insomma ai fini diciamo della composizione esatta del collegio in funzione del grado degli imputati.

PRESIDENTE

- Allora.. trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto lo stesso fatto addebitato a titolo di concorso a tutti gli imputati. Fa altresì presente il Pubblico Ministero che per l'udienza del 6 ottobre 2004 risulta già disposto il giudizio immediato nei confronti di Goring Ludwig imputato del medesimo reato e, intendendo formulare la richiesta di riunione anche con quest'ultimo processo chiede che il Tribunale ferma restando la fase di proposizione delle questioni preliminari, voglia disporre rinvio all'udienza sopra indicata onde consentire la riunione dei tre processi, per ragioni di economia processuale, essendo comune l'addebito e il compendio probatorio. Produce a tal fine copia del decreto del giudizio immediato. Allora prego i difensori.

Avv. GROSSO

- L'avvocato (inc.) questa parte civile si associa in toto alle richieste del Pubblico Ministero, in quanto ritiene che sia conferme ad elementare principi di economia processuale, che tutti i diversi spezzoni che concernano lo stesso gravissimo fatto di cui è processo, vengono trattati congiuntamente, anzi il fatto che possa avvenire e non venga trattato congiuntamente a giudizio di questo difensore, potrebbe nuocere alla acquisizione complessiva degli elementi probatori del processo medesimo.. (inc.) quindi al di là dell'evidente, evidente economia anche una esigenza specificamente legata all'acquisizione di eventuali elementi utili per la decisione nel corso della istruttoria dibattimentale che sospendono in maniera assolutamente forte l'opportunità e direi a questo punto della necessità di questa riunione in modo da poter affrontare in un unico contesto l'acquisizioni di tutti colori nei cui confronti è stata individuata la posizione di imputati in qualità di concorrenti nello stesso episodio criminoso, (inc.) condivide appieno e si associa alle richieste della Pubblica Accusa.

PRESIDENTE

- Prego avvocato..

Avv. TROMBETTI - Sì, anche l'avvocato Trombetti per il Comune di Stazzema fa proprie le richieste del Pubblico Ministero, segnala soltanto sommessamente al Tribunale che due procedimenti che dovrebbero essere riuniti il 6 di ottobre, parliamo della futura riunione, non di quella che dovrà essere operata stamani che ci pare scontata, sono già nella stessa fase, in quanto il giudizio del decreto immediato è stato emesso e che il criterio che deve (inc.) la vostra decisione è sicuramente quello espresso dall'articolo 17 sulla riunione dei procedimenti, che diciamo dà come controindicazione, alla riunione, quindi a un provvedimento ordinamentale che favorisca questa riunione soltanto l'ipotesi in cui dal ritardo possa derivare pregiudizi, che il nostro è un caso esattamente contrario, da questo rinvio che peraltro coincide grosso modo con le ferie estive, quindi anche sotto un profilo strettamente di calendario non può incidere più di tanto, sotto questo profilo dicevo indubbiamente la possibilità di raccogliere la prova unitariamente e contestualmente nello stesso procedimento è un .. vantaggio sotto il profilo dell'economia processuale e probabilmente è un vantaggio anche sotto il

profilo delle diverse opposte esigenze difensive della parte civile che noi rappresentiamo, ma degli stessi imputati. Quindi crediamo che la richiesta del Pubblico Ministero meriti accoglimento e insistiamo perché il Tribunale si pronunci in questo senso, grazie.

PRESIDENTE

- L'avvocato..

AVVOCATO

- Sì associa..

PRESIDENTE

- L'avvocato dello Stato?

Avv.ROCCHITA

- Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma io mi sentirei di esprimere una posizione sostanzialmente remissiva sull'istanza del Pubblico Ministero ritengo necessaria per un chiarimento dal punto di vista processuale ritengo ineccepibile l'istanza indubbia ragione di economia dell'assunzione della prova e la sostanziale identità dei fatti consigliano che si svolga..si abbia un processo unico. Tuttavia proprio per la posizione particolarissima che la Presidenza del Consiglio in questo processo sta assumendo e come si può rilevare anche dalle sommarie contenute nell'atto di costituzione di parte civile, non mi posso esimere dall'osservare che la celerità di questo processo, visto l'avanzato stato di età degli imputato, sia un elemento non indifferente,

anche perché lo Stato ha un interesse che venga dichiarata e riconosciuta la verità, ma ritengo che anche le persone fisiche, costituite parte civile, gli eredi, le vittime, le vere vittime dei fatti di Sant'Anna e di Stazzema abbiano la legittima aspettativa di una decisione rapida, anche perché i fatti sono del '44. ripeto dal punto di vista tecnico la mia posizione non è di opposizione e di mera remissione, però ritengo doveroso questa precisazione.

PRESIDENTE

- L'avvocato Rocchita per la Presidenza del Consiglio si rimette alle valutazioni del Tribunale ponendo in evidenza che in ogni caso l'esigenza di una celere definizione del processo.

Avv. DELLE MURE

- L'avvocato Marco Delle Mura fa anch'esso notare come l'età diciamo così minore degli imputati è di 80 anni, quanto che il più giovane è del 1924, in ogni caso, quindi anch'esso rappresentando una esigenza di celerità del procedimento, ritiene comunque di remissivo sull'istanza presentata dal Pubblico Ministero..

PRESIDENTE

- Del medesimo avviso l'avvocato Delle Mura per i suoi assistiti. I difensori.

Avv. AMATI

- Avvocato Amati per Sommer..

PRESIDENTE - No, lei però.. no i difensori..di questo processo..

Avv. AMATI - Però non .. siccome anche noi abbiamo interesse a interloquire su queste vicende qua, mi domandavo se forse non era per una questione proprio organizzativa, prima eventualmente procedere alla riunione del processo a carico dei tre nuovi subentrati oggi e poi discutere eventualmente della riunione con il signor .. con il processo a carico di Ludwig Goring perché se no..

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero ha posto la richiesta espressa di riunione a quel procedimento anticipando che ce n'è anche un terzo, quindi noi stiamo adesso esaminando la riunione al processo che è già aperto, quello nel quale lei è uno dei difensori, soltanto che in questa fase ..

Avv. AMATI - Io ho sentito questioni che attengono invece alla riunione, al processo Goring non alla riunione al processo Sommer e altri..

PRESIDENTE - Avvocato preliminarmente le farei notare..

Avv. AMATI - NO, era per chiarire signor Presidente

PRESIDENTE - Allora le farei notare preliminarmente che lei in questo processo non ha una posizione qualificata, nel senso che non difende nessuno

degli imputati, quindi il problema dell'eventuale riunione nell'altro processo si porrà poi innanzitutto nella sede deputata, cioè nella trattazione di quel terzo processo si può formulare una espressa richiesta di riunione e non.. cioè il processo da riunione deve nel suo contesto la questione della riunione, non il processo al quale si deve riunione. Quindi noi adesso siamo nella seguente situazione, abbiamo un processo a carico di Concina, Gropler e Richter, il Pubblico Ministero ha chiesto la riunione di questo processo al processo a carico di Sommer + 2 e questo è il tema, di questo processo, quindi io farei interloquire i difensori di questo processo.

Avv. AMATI

- Sì però..

PRESIDENTE

- Avvocato lei non è parte di questo processo, eventualmente le obiezioni lei sa di quale natura è il provvedimento di riunione dei processi, sotto il profilo anche della impugnabilità o meglio inoppugnabilità, questo non significa che lei non possa in quel processo poi esprimere il suo avviso in relazione a questa questione. Quindi allora il difensore di Concina..

Avv. SERAFINI - Avvocato Serafini per l'imputato Concina Alfred. Non c'è opposizione se la questione è limitata alla riunione del procedimento Gropler, Concina, Richter con Sommer, Schoneberg, Sonntag non c'è opposizione, ci sono perplessità sulla ulteriore riunione, ma verranno fatte a tempo e luogo..

PRESIDENTE - Certo, bene grazie, allora non c'è opposizione per l'avvocato Serafini. L'avvocato Buondonno

Avv. BUONDONNO - Sì per Gropler esatto ma due parole, il mi pare che dal punto di vista tecnico sia opportuno e doverosa la riunione, per la trattazione unitaria del processo, il fatto è quello, su quello mi pare che non vi sia discussione. Certamente la perplessità che ha espresso l'avvocato Rocchita per l'Avvocatura non può che trovarmi d'accordo, il mio assistito in particolare è del '23 ed ha 81 anni ed è malato, non ha volontà, recondite dilatorie, mi pare che addirittura sia ricoverato in ospedale in questi giorni, avrebbe potuto produrre certificazioni in questo senso e non l'ha fatto perché vuol vedere la fine di questo processo, quindi in questo senso c'è opposizione sebbene dal punto di vista tecnico questo difensore si rende conto che (inc.) unitaria sarebbe

preferibile, per quanto riguarda la posizione del Gropler Karl c'è opposizione alla riunione dei fascicoli.

PRESIDENTE

- L'avvocato Buondonno per Gropler si oppone avendo il suo assistito interesse a una pronta definizione della sua posizione. L'avvocato Munafò?

Avv. MUNAFO'

- Sì Presidente per quanto riguarda la difesa Richter questo difensore si associa a quanto il collega Buondonno ha appena detto riguardo a questa ipotizzata riunione e ritengo in effetti che sia opportuno per diverse ragioni tenere il procedimento separati, quindi vi è formale opposizione anche perché vi è stata una fase istruttoria, una fase preliminare in cui sono state ampiamente sviscerate le varie opposizioni, per cui credo che questa iniziativa (inc.) avrebbe potuto e dovuto essere assunta dall'ufficio del Pubblico Ministero a suo tempo qualora fosse stata ravvisata eventualmente rispiegata e coltivata la necessità, l'opportunità quantomeno che i procedimenti venissero riuniti. Quindi mi pare che oggi alla luce di quelli che sono stati gli sviluppi processuali che hanno condotto fino al procedimento, alla fase attuale quindi passando

anche attraverso la fase intermedia dell'udienza preliminare non vi siano motivazioni nuove particolari al di là di quello che è stato appena detto per quanto concerne la nuova situazione se così si può dire del Goring. Ritengo perlomeno che in via subordinata qualora il Tribunale ritenesse peraltro dover accogliere la richiesta riunione che comunque sia tutte e questioni preliminari quantomeno venissero affrontate in una sede, perché mi pare che questa mattina si era appena detto e il signor Presidente giustamente prima aveva sollevato la questione cioè ravvisato l'opportunità di discutere ovviamente delle questioni preliminari e poi dopo di che avremmo dovuto affrontare nell'eventualità in cui la situazione dovesse essere differente e quindi dovesse essere accolta la richiesta di riunione la posizione del Goring all'udienza di ottobre. Io ritengo che a questo punto che semmai dovesse essere, questa è una mia richiesta subordinata naturalmente, perché in principalità chiedo che la riunione non venga disposta, ma se dovesse essere in questo modo io riterrei quantomeno opportuno e corretto che tutte le questioni preliminari a questo punti venissero affrontate,

decise in una unica soluzione, quindi evitando di anticiparle in questa sede per poi doverle ridoverle affrontare, coltivare e sviluppare in ulteriore sede processuale, grazie.

PRESIDENTE

- All'avvocato Munafò per Richter si oppone alla richiesta di riunione e osserva che in ogni caso ove la riunione fosse disposta è opportuno che le questione preliminari asserenti il presente processo siano affrontate in una unica soluzione con quelle concernenti l'altro procedimento.

Il Tribunale si ritira per deliberare la richiesta. Do lettura dell'ordinanza, ci siamo tutti "Allora vista la richiesta del P.M. di riunione del presente processo a quello pendente nella stessa fase a carico di Sommar Gerard, Shoneberg Alfred e Sonntag Heinrich nel procedimento numero 23/2004 cancelleria udienza, sentiti i difensori e le parti civili i quali si sono associati alla richiesta, sentito il difensore il difensore dell'imputato Concina, il quale non si è opposto, sentito invece i difensori degli imputati Gropler e Richter i quali si sono opposti, considerato che i due processi concernano nel medesimo fatto contestato a titolo di concorso nel reato a tutti gli imputati, sicchè risulta evidente

l'utilità di una unitaria trattazione in applicazione del principio di concentrazione processuale e che d'altra parte la richiesta riunione non determina ritardi nella definizione dei due processi, dispone la riunione del presente processo a quello numero 23/2004 sopra indicato" quindi disposta la riunione, depositiamo l'ordinanza, quindi questo processo viene definire con questo collegio e quindi diamo atto della verbalizzazione proseguirà sul verbale concernente il processo numero 23/04 fissato all'odierna udienza. Infatti chiudiamo con questo collegio, ringraziamo il colonnello per la sua collaborazione e allora chiamiamo il procedimento Sommer + 5 a questo punto.. Allora diamo atto preliminarmente che nel verbale chiaramente Sommer .. "allora diamo atto che risulta riunito al presente processo quello numero 42/04 a carico di Concina Alfred, Gropler Karl, Richeter HOrst generalizzati e imputati come in atti, secondo quanto disposto con ordinanza in data odierna in questo Tribunale Militare che viene unita al presente verbale" quindi unite al verbale una copia autentica dell'ordinanza di riunione e ci sarà il verbale originale insieme a tutto l'altro

incarto da unire a questo. Allora procediamo alla verifica della presenza delle parti per quanto riguarda Concina, Gropler e Richeter ci siete tutti perché l'abbiamo già verificati. Invece per quanto riguarda il Sommer è ancora assente, ma è presente l'avvocato Amati, Shoneberg assente, già contumace avvocato Trucco, Sonntag è contumace e l'avvocato Eminente. Ci sono .. sono costituite le stesse parti civile? No ce n'è una in più..

Avv.MENCONI - Ce ne siamo due in più, sostituisco anche il collega Reboa.. per Guadagnucci Alice e Guadagnucci Ilda

PRESIDENTE - Voi siete costituiti solo nei confronti di Sommer, Schoneberg e Sonntag?

Avv. MENCONI - Sì.

PRESIDENTE - Allora diamo atto della presenza del difensore anche in sostituzione.. e mi pare che sia opportuna la lettura del verbale precedente perché era rimasta aperta una questione, una delle questioni preliminari, c'era anche una riserva di altre questioni preliminari, nonché quelle eventualmente concernenti il processo che abbiamo riunito.

CANCELLIERE - Quindi rileggo da dopo.. le parti offese " il collegio riprende l'udienza alle ore 10,40 il

Tribunale vista la posizione di parte civile presentata all'odierna udienza ammette la questione di parte civile di Guadagnucci Alice Gadagnucci Ilda, l'avvocato Trucco della difesa di Sbhoneberg Alfred produce due certificazioni mediche attestanti l'impedimento.."

PRESIDENTE

- Può proseguire queste sono tutte questioni già risolte..

CANCELLIERE

- " A questo punto il Presidente chiede se ci sono altre questioni preliminari, l'avvocato Amati dichiara di avere due questioni preliminari, ed anche di appoggiare la richiesta all'avvocato Trucco difensore di Schonerberg, l'avvocato Eminente difensore di Sonntag dichiarar di non avere altre questioni preliminari, l'avvocato Amati difensore dell'imputato Sommer espone le due eccezioni preliminari. L'avvocato eccepisce la nullità insanabile ex articolo 179 c.p.p. dell'udienza preliminare del 13.01.04 , alla quale egli aveva presentato regolare certificato medico attestante l'impossibilità di presenziare all'udienza, ma il giudice non rilevando non legittimo l'impedimento ha svolto ugualmente l'udienza, e disponendo la formazione del fascicolo dibattimentale ex articolo 431 c.p.p..

quindi l'avvocato Amati chiede che venga rinnovata ex articolo 185 c.p.p. l'udienza preliminare del 13.1.04. Come seconda questione preliminari l'avvocato Amati il suo assistito imputato del reato di cui all'articolo 185 c.p.m.g, cioè i reati fatti da militari su civili amici, ma non da militari amici su civili amici, proprio per questi motivi afferma la carenza di giurisdizione nel Tribunale Militare, con richiesta di trasmissione degli atti del procedimento alla Procura ordinaria a rafforza di ciò produce memoria difensiva. Il P.M. chiede il respingersi della questione preliminare sulla giurisdizione sollevata dall'avvocato Amati, l'avvocato Grosso difensore di parte civile della regione Toscana e Provincia di Lucca si associa alla richiesta del P.M. perché lo Stato Italiano si poteva ritenere nemico perché il controllo dello Stato Italiano allora.."

PRESIDENTE

- Possiamo proseguire queste sono questioni risolte con una ordinanza del Tribunale, dovrebbero esserci invece delle questioni finali che riguardavano il fascicolo del dibattimento..

CANCELLIERE

- Eccolo forse questo "il Tribunale chiede alle parti se ci sono questioni da porre in contrasto con le eccezioni di nullità presentate

dall'avvocato Amati, il P.M. produce nulla opponendo i difensori copia autenticata del verbale dell'udienza preliminare ex articolo 131 c.p.p. e si oppone alle eccezioni di nullità ritenendo che i difensori possa in questa sede ai sensi dell'articolo 491 c.p.p. eventualmente interloquire sulla composizione del fascicolo del dibattimento. Il P.M. fa presente al collegio che in visione di un rinvio di codesta udienza che ciò sia effettuato per la data del 10.5.04 data in cui in si farà udienza preliminare di altri imputati di procedimento analogo, permettendo così la riunione dei due procedimenti. L'avvocato Grosso si associa alle richieste del P.M. ed afferma non sussistono le nullità e rileva che sulla composizione del fascicolo del dibattimento possano anche i difensori degli imputati interloquire in fase di questioni preliminari, eventualmente con un congruo rinvio la formazione del fascicolo dibattimentale. L'avvocato Trombetti si associa alle osservazioni del P.M. e dell'avvocato Grosso affermando la ragionevolezza di un rinvio dell'udienza del 10.5.04. L'avvocato Monconi si associa alle richieste del P.M. e chiede il rigetto delle eccezioni di nullità, l'avvocato

Dalle Mura si associa agli altri avvocati di parte civile, l'avvocato Reboa si associa alle richieste del P.M., l'avvocato Rocchita si associa alle richieste del P.M., l'avvocato Eminente si rimette, l'avvocato Trucco si associa alle eccezioni di nullità sollevate dall'avvocato Amati, il Tribunale si ritira in camera di consiglio alle ore 15:00 per decidere sull'eccezione di nullità sollevata dall'avvocato Amati. Il Tribunale riprende l'udienza alle ore 16:25 pronunciando la seguente ordinanza.. che viene letta in udienza ed allegata al verbale. Il Tribunale visto ciò che è stato disposto alla allegata ordinanza rinvia il procedimento all'udienza dibattimentale del 29.6.04. con un proseguo al 30.6.04 ..

PRESIDENTE

- Possiamo dare allora lettura dell'ordinanza nella quale si disponeva sulla questione della costituzione del fascicolo. Allora si era disposto.. gli avvocati Amati e Trucco hanno rappresentato l'opportunità di effettuare un riscontro del contenuto del fascicolo per il dibattito ai fini della facoltà di cui agli articoli 491 commi 2 e 4 tenuto conto della vastità del compendio documentale del quale è

stato ordinato l'inserimento ai sensi dell'articolo 421 c.p.p. dispone rinvio dell'odierna udienza per consentire alle parti di sottoporre al vaglio detta documentazione e depositare con congruo anticipo eventuali memorie illustrative in ordine al contenuto del fascicolo del dibattimento. Ci sono stati depositi di queste.. no, quindi sulla composizione del fascicolo del dibattimento ci sono concrete questioni?

AVV. AMATI

- Sì, signor Giudice io ho come avevo preannunciato alla scorsa udienza delle questioni preliminari da fare che tendono anche a questo preciso fatto, cioè che attengono anche al contenuto del fascicolo per il dibattimento e ne ho anche altre che quindi vorrei esaminare, però preliminarmente a queste questioni chiederei che fosse chiarita la questione della riunione del procedimento nel quale io sono parte con il procedimento.. riunione che peraltro mi pare, se non ho capito male, preannunciata al Pubblico Ministero in occasione della riunione dell'altro procedimento con il procedimento a carico di Ludwig Goring per il quale è già stata fissata l'udienza se non ho capito male per il 6 ottobre di quest'anno.

- PRESIDENTE - Quale questione pone lei perché..
- AVV. AMATI - Ecco, perché siccome il Pubblico Ministero ha preannunciato la volontà di riunire questi..
- PRESIDENTE - No, ha preannunciato la volontà di richiedere la riunione.. la riunione la fa il Tribunale e il Pubblico Ministero la chiede..
- AVV. AMATI - Chiedo scusa mi sono espresso male, evidentemente era questo che volevo dire, per una questione di difesa io mi sentirei di richiedere al tribunale allora a questo punto di rinviare il procedimento nel quale è imputato il mio assistito oggi al 6 ottobre e rinviando a quella data anche l'esame delle questioni preliminari perché in questo modo se noi oggi facciamo le questioni preliminari e rinviando al 6 ottobre voglio dire a questo punto eventualmente le questioni preliminari che fossero state decise in qualche modo per me favorevoli in questa sede faccio l'ipotesi potrebbero rientrare invece gli effetti negativi delle questioni che io sollevo potrebbero rientrare poi all'udienza del 6 ottobre questo danneggiando la mia posizione di difensore, quindi io chiederei se qualora questa sia l'intenzione della Corte cioè di riunire il procedimento a carico di Goring a questi oggi

riuniti oggi che venisse rinviato al 6 ottobre e si facesse la riunione e poi in quella sede si provvede all'esame delle questioni preliminari e si va avanti ad oltranza..

PRESIDENTE - Ci sono altre questioni su questo specifico punto?

AVV. AMATI - Io ho finito..

PRESIDENTE - Guardi, per quanto riguarda la riunione all'altro processo è una prospettazione eventuale del Pubblico Ministero anche perché come voi sapete è stato scelto uno dei riti alternativi che non impone la celebrazione di un processo quindi è una eventualità della quale si deve tenere conto e chiariamo perfettamente che ne tenga conto il Pubblico Ministero però allo stato una questione di riunione di questo processo all'altro non è stata posta né può essere posta perché c'è un ostacolo logico processuale evidente perché quel processo teoricamente potrebbe non essere celebrato per scelte anche di riti alternativi a quello che è stato detto dal Pubblico Ministero. Per quanto riguarda le questioni preliminari noi le stiamo conducendo in questo momento, adesso non so che durata avranno, non escludo che possano proseguire per un certo numero di udienze,

ovviamente se il processo che viene riunito incontra un processo che ha superato la fase delle questioni preliminari questo insomma ha delle conseguenze anche in relazione a quel problema che invocava lei nell'eventuale pregiudizio per la sua condizione che ovviamente non ci sarebbe. Voi sapete che non c'è un limite per la riunione astrattamente i processi si possono riunire anche in fase di discussione e ci sono ricchi precedenti giurisprudenziali e lo sforzo collettivo che noi tutti stiamo facendo è quello di arrivare ad una trattazione il più possibile completa ed esaustiva. Ora io credo che.. non so se il pubblico Ministero vuole interloquire sul punto però non mi pare che sia stata posta ancora completamente una questione di riunione all'altro processo. Ciò peraltro non significa che all'udienza del 6 ottobre il presente processo non possa comunque arrivare ancora nella fase delle questioni preliminari perché dipende anche dalla lunghezza delle questioni evocate. Dunque, l'avvocato Amati fa presente che ove il Pubblico Ministero intendesse richiedere la riunione del presente processo ad altro già fissato con giudizio immediato per l'udienza del 6 ottobre 2004,

ritiene opportuno che la trattazione di tutte le questioni preliminari sia riferita all'udienza su indicata al fine di una unitaria trattazione. Prego Pubblico Ministero.

P.M.

- Preciso ulteriormente il senso dell'intervento precedente, ovviamente considerato che l'udienza del 6 ottobre è un evento parzialmente incerto nel senso che da qui nei termini di legge, nei prossimi 30 giorni interessata la possibilità di richiedere altri riti alternativi come il rito abbreviato per esempio e quindi ciò che renderebbe incerta, impossibile la riunione, la mia osservazione era.. diciamo è stata forse intempestiva ma semplicemente per poter dar modo a tutti di poter riflettere sulla calendarizzazione delle prossime udienze. Fermo restando che noi siamo qui pronti diciamo per poter in questi due giorni, oggi e domani di udienze dibattimentali ad esaminare tutte le questioni preliminari che sono state preannunciate dalle difese ed effettuare quel laborioso lavoro di acquisizione documentale che costituisce direi la parte preponderante dell'istruzione dibattimentale e che eventualmente qualora si dovesse addivenire alla riunione successiva con il terzo procedimento

costituirebbe diciamo sicuramente un presupposto indefettibile e un lavoro comunque in economia.. per cui la mia richiesta è in questo senso: procedere ora all'esame di tutte le questioni preliminari, avviare l'istruzione dibattimentale finché possibile con le questioni sul fascicolo del dibattimento e le acquisizioni documentali che sono rilevanti. Sono stati citati dei testi, consulenti tecnici come d'accordo nella giornata di domani se ci sarà tempo per esaminare un ufficiale di polizia giudiziaria e uno o due dei consulenti lo potremmo fare, a quel punto dovendo comunque rinviare ad altra data le udienze, si era parlato di alcune udienze a metà luglio, ecco valutare, poiché a quel punto l'istruzione dibattimentale sarebbe chiaramente più sollecito perché si tratterebbe di ascoltare un certo numero di testi ma diciamo sarebbe una attività relativamente snella e veloce, si potrebbe posporre questa parte di istruzione dibattimentale alla data del 6 ottobre con un accordo da prendere tutti insieme sulle date del mese di ottobre sul presupposto che comunque in ogni caso a prescindere da questa eventuale riunione noi andremo ad ottobre perché non esaudiremo, riusciremo

comunque ad esaudire il processo per la metà di luglio quindi non c'è un danno, ecco mi pongo il problema naturalmente io per primo diciamo della speditezza del processo, in autunno si andrebbe comunque quindi il processo non si esaudirebbe in ogni caso, abbiamo visto, per prima dell'estate quindi ecco fare quattro udienze a luglio o farne quattro ad ottobre non credo che sposti molto e dà la possibilità di valutare, di prendere queste decisioni sulla riunibilità che naturalmente spetta al collegio non al Pubblico Ministero su questo punto, io tra l'altro ho predisposto ad uso del collegio che l'aveva richiesto un elenco analitico e ragionato del fascicolo del dibattimento di cui faccio omaggio e produco.

PRESIDENTE

- Ringraziamo il Pubblico Ministero per la collaborazione, allora mi pare di capire che non ci siano richieste di riunione e quindi noi affrontiamo le questioni preliminari, anche le sue ovviamente avvocato Amati anche se lei non ha depositato la memoria che si era impegnato a depositare.. comunque c'è qui un elenco elaborato dal Pubblico Ministero, questo forse le consentirà eventualmente di interloquire.. c'è l'avvocato Grosso che voleva..

AVV. GROSSO

- Con riferimento alla somma dei problemi di fronte ai quali ci troviamo a me sembra che oggi ovviamente non si pone nessun problema di riunione con eventuale e ulteriore processo perché questo ulteriore ed eventuale processo sappiamo essere fissato ad andare al 6 ottobre ma eventualmente a quella data ci potrà essere richiesto di riunire quel processo al processo riunito che oggi stiamo discutendo. A fronte di questa situazione io credo che il collegio non può non considerare le ragioni di speditezza e di velocità (inc.) di un processo che in ogni caso porterà ad un certo numero di udienze. A questo punto dato che oggi non c'è nessuna decisione di assumere in ordine a riunioni e non c'è nessun motivo concreto ed (inc.) di interrompere questo processo riunito per rinviarlo al 16 ottobre in ordine ad un fatto che può essere eventuale, proprio le ragioni di speditezza a delle quali faceva menzione poco fa dovrebbero indurre a proseguire nell'attività che comporta l'attuale procedimento riunito. Proseguire affrontando ed esaurendo tutte le questioni preliminari e non mi sembra che questa attività possa portare nessun pregiudizio alle difese in quanto anche un eventuale successiva

riunione del processo fissato al 6 ottobre con rito immediato, nei confronti dell'imputato Goring ovviamente potrà tutto al più aprire eventuali questioni sollevate dal difensore di quel nuovo imputato. Ma evidentemente non potrà coinvolgere e interessare le difese degli attuali imputati che potranno tranquillamente e ovviamente sollevare all'udienza di oggi e di domani e nelle udienze successive tutte le questioni che vorranno e che saranno decise dal giudice competente. Quindi io sotto questo profilo chiedo che sicuramente si proceda all'esaurimento della attività relativa alle questioni preliminari. Ritengo che se dovessero essere esaurite in tempi abbastanza rapidi le questioni preliminari come io auspico, sia anche opportuno a questo punto non perdere l'opportunità che abbiamo maturato con la fissazione delle udienze di luglio e iniziare a questo punto diciamo l'istruttoria dibattimentale, perché come lei giustamente signor Presidente ha ricordato poco fa, la circostanza che l'istruttoria dibattimentale sia iniziata non impedisce comunque che possa poi chiedersi in un momento successivo alla riunione a questo processo qualunque sia la fase in cui

esso giunto del nuovo processo con rito fissato il 6 ottobre (inc.) quindi di questa parte civile è assolutamente utile e opportuno che si prosegua secondo la (inc.) fissata che si vada avanti nei limiti in cui è possibile andare avanti a luglio del processo riunito e che evidentemente all'ultima udienza si (inc.) a un rinvio del processo al 6 ottobre per verificare il 6 di ottobre qual è la situazione processuale complessive e quale sarà la situazione che alla luce di quanto emergerà nell'udienza del 6 ottobre, occorrerà affrontare e risolvere in quel momento. In questa ottica questa difesa di parte civile formula una richiesta precisa di prosecuzione secondo la caratterizzazione già stabilita del processo riunito, di fronte al quale oggi ci troviamo e fin lì si oppone in maniera radicale alla richiesta della difesa e con una prospettiva leggermente diversa rispetto a quella (inc.) proposta dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE - Grazie avvocato, l'avvocato Grosso ritiene che mancando ..

CANCELLIERE - (inc.)

PRESIDENTE - .. fa presente che non .. che allo stato non viene formulata alcuna richiesta di riunione ad

altro processo e rappresenta che a suo avviso si possono senz'altro affrontare le questioni preliminari eventualmente rinviando soltanto parte dell'istruzione dibattimentale. Il professor Grosso ritiene che si possa senz'altro procedere oltre anche nell'istruzione dibattimentale potendosi porre l'eventualità di una riunione anche in un momento successivo. Se non ci sono altre questioni sul punto.. però chiedo scusa, non interloquiamo più sulla richiesta di riunione che non c'è, quindi se avete altre questioni non esiste una richiesta di riunione ad un altro processo, siamo di fronte ad un processo riunito, sei imputati, questioni preliminari.. se avete questioni preliminari fornitele se no proseguiamo oltre. Avvocato Amati le sue questioni preliminari preannunciate, mi pare che il Pubblico Ministero avesse esaurito tutte le sue questioni, le parti civile non ne avevano prospettate, c'era la questione della composizione del fascicolo sulla quale la ascoltiamo volentieri.

AVV. AMATI

- C'è la questione sul fascicolo, ci sono anche altre questioni che per un ordine logico però..

PRESIDENTE

- Non crei questo patos avvocato, ne affronti uno per volta.. ci fa stare in ansia..

- AVV. AMATI - Ma non è che voglio creare patos..
- PRESIDENTE - Ne faccia uno per volta, noi la ascoltiamo in serenità..
- AVV. AMATI - Vorrei affrontarli secondo un ordine logico che io perlomeno ritengo logico poi non.. lungi da me voler fare del teatro. Quindi la prima questione che propongo è questa ed è una questione che attiene al decreto che dispone il giudizio. Ora questa difesa è consapevole del fatto che.. delle obiettive difficoltà nell'enunciazione, in quella parte del decreto che dispone il giudizio che fa riferimento all'enunciazione chiara precisa del fatto, sono passati 60 anni i fatto sono molto lontani e quindi è chiaro che ci si rende conto che c'è una obiettiva difficoltà sotto questo profilo. Tuttavia si rileva che l'enunciazione chiara e precisa del fatto è comunque un aspetto non secondario, a parte che è previsto a pena di nullità ma è un aspetto non secondario per la stessa difesa la quale solo e sulla base di una esposizione precisa dei fatti può eventualmente costruire la propria difesa. Ora, in particolare nel decreto che dispone il giudizio vengono indicati i luoghi dove sarebbero stati commessi i crimini, dove sono stati commessi i crimini e

con riferimento a quei luoghi vengono indicati numeri imprecisati di persone quindi l'omicidio, l'uccisione di persone imprecisate nel numero e imprecisate nell'identità, sempre permesso che mi rendo conto delle difficoltà e anche della delicatezza del problema, tuttavia per difendere il mio assistito Sommer io, come qualunque altro difensore, ha necessità di sapere chi è, chi si ritiene che sia stato ucciso oltre che dove e oltre che numero, quindi a parere di questa difesa il capo d'imputazione avrebbe, cioè sotto questo aspetto avrebbe dovuto essere più preciso, deve essere più preciso con l'indicazione specifica delle persone che si assume siano state uccise e della cui uccisione si accusa il mio assistito. Credo che questo è un aspetto, quello della enunciazione in forma chiara e precisa del fatto che è prevista a pena di nullità e quindi sotto questo aspetto chiedo che venga dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio proprio per la mancanza di questo elemento.

PRESIDENTE

- Allora l'avvocato Amati evidenzia che a suo avviso l'imputazione di cui al decreto che dispone il giudizio non è idonea a rappresentare in modo chiaro e preciso il fatto addebitato e

conseguentemente ne risulta pregiudicato il diritto di difesa. In particolare segnala che non è dato conoscere i dati identificativi dei soggetti la cui uccisione è contestata al suo assistito. Chiede pertanto che sia dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio su restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Pubblico Ministero sulla specifica questione.. che ha un carattere evidentemente pregiudiziale rispetto alle altre..

P.M.

- Questa questione mi lascia un pochino perplessa perché il Pubblico Ministero ha indicato nel capo d'imputazione una cifra approssimata per difetto e ha indicato anche dei nominativi. Noi sappiamo che, possiamo dire la tradizione comunque nell'ossario di Sant'Anna di Stazzema ci sono indicati 560 nominativi di persone trucidate. Il Pubblico Ministero ha fornito un elenco di 457 vittime che risulta dalle fonti documentali che sono allegate al fascicolo. Ha allegato anche 357 certificati di morte del comune di Stazzema che sono, ricordo all'avvocato Amati, conservati nel fascicolo B cartella 3 fogli 13-370 nomi e cognomi. Poi c'è da dire anche un'altra cosa che se coloro che hanno commesso questo tremendo crimine avessero

anche provveduto ad identificare ciascuna vittima sarebbe stato più semplice, il problema è che hanno.. le persone che hanno compiuto questo crimine hanno anche eliminato molte delle tracce del reato distruggendo cose e soprattutto dando alle fiamme i cadaveri delle persone che avevano massacrato. Questo ha reso impossibile la completa identificazione di tutte le vittime. Questo è contenuto negli atti, lo ricordo solo a me stesso perché immagino che tutti abbiamo letto le carte processuali e non ci sia bisogno di sottolinearlo. Questo comunque nella prudenza che ha caratterizzato tutta l'indagine ha indotto il Pubblico Ministero a far riferimento alla cifra di vittime che parte da un minimo di 457 che sono i nominativi allegati alla richiesta di rinvio a giudizio per arrivare alle 560 che sono comunque un numero approssimativo perché è impossibile accertarlo. A Sant'Anna di Stazzema vi erano in quel periodo secondo alcune fonti addirittura 2000 persone, 2000 persone forse è esagerato, ma è ragionevole ritenere che fossero sicuramente comprese tra le mille e 1500 persone. Quindi ritengo sulla base delle produzioni documentali che ho menzionati, i certificati di morte del Comune di Stazzema e

l'elenco nominativo di 477 persone defunte e accertate e identificate che questa eccezione debba essere respinta e rigettata. Grazie.

PRESIDENTE

- Il Pubblico Ministero fa presente che il decreto che dispone il giudizio risulta indicato il numero delle vittime peraltro per difetto ed è riportato l'elenco delle persone uccise. Dunque la contestazione è pienamente coerente e valida. Prego avvocato Grosso.

Avv. GROSSO

- (inc.) parte civile concorda appieno con la valutazione del Pubblico Ministero, fa presente che l'oggetto della imputazione è concorso in violenza con omicidio contro numerosi privati nemici, a questo punto a fronte di questa intitolazione del capo di imputazione, il .. capo di imputazione medesimo non fa altro che fotografare diciamo l'emergenza delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, e cioè che.. diverse località e praticamente in quattro località è stata realizzata.. l'assassinio di un numero imprecisato di soggetti, io ho detto imprecisato.. quindi non è possibile difatti individuare con (inc.) chi è stato ucciso e dove, in termini di assoluta precisione, però è sicuramente possibile ricavare un numero di persone che è individuate .. individuare queste

persone con il loro nome e cognome che sono state uccise durante la .. pratica operazione che ha coinvolto il Comune di Sant'Anna in quei terribili giorni, e il Pubblico Ministero con un atteggiamento di grande cautela non ha nemmeno indicato tutte le persone che stanno iscritte nella lapide commemorativa di questa terribile vicenda, ma ha elencato quelle che sicuramente gli risultavano dai propri atti di indagini, ed esattamente ben 457 nominativi. Quindi esiste l'indicazione della pluralità di omicidi avvenuti, esiste la precisazione che non è possibile ricostruire dove esattamente ciascuno di questi uccisi è stato ucciso, però questo è del tutto irrilevante agli effetti della rivelazione del reato oggetto di contestazione ed è stato enunciato l'elenco delle persone che sicuramente sono state uccise, credo che questo è più che sufficiente per ritenere sufficientemente definito il capo di imputazione, con riferimento alle vie di difesa, perché la difesa evidentemente dovrà fare conto con la uccisione delle persone che sono specificamente elencate in questo atto, evidentemente e non altre e quindi chiede che il

gentilissimo Tribunale respinga questa prima eccezione.

PRESIDENTE - L'avvocato Grosso ritiene infondata l'eccezione in quanto nella contestazione sono puntualmente individuati il numero ed il nominativo delle vittime. Altre questioni.

Avv. TROMBETTI - Quando il legislatore sanziona con la nullità il decreto che non contenga l'enunciazione del fatto esposto in forma chiara e precisa, ha evidentemente come oggetto della sua tutela il diritto dell'imputato di sapere qual è il fatto che gli viene contestato. Per poter approntare la sua difesa in ordine alla condotta che gli viene attribuita all'evento che ne è derivato. Ora sostenere che un capo di imputazione è indeterminato come si dice con forma sintetica, quando come leggiamo sono dettagliatamente descritte le condotte e le circostanze in cui sono state poste in essere, addirittura invocando quello che giustamente ha sottolineato il Pubblico Ministero è un risultato stessa azione, cioè della soppressione non soltanto delle persone fisiche, ma anche la distruzione dei cadaveri, quindi dell'impossibilità di invocare.. invocando questo a giustificazione della pretesa di determinatezza a noi pare che

si muova una eccezione assolutamente privo di pregio e che come tale va respinta, non è tecnicamente sostenibile che la mancata indicazione di quelle che lei signor presidente ha definito i dati identificati delle vittime possa in qualunque modo ledere il diritto di difesa del signor SOMMER che ha ben contestato il modo chiaro e preciso caratteristico per attenerci alle parole del 429 il fatto che gli viene addebitato, quindi l'eccezione va respinta.

PRESIDENTE - Quindi anche l'avvocato Trombetti si associa alle prospettazioni dell'avvocato Grosso. Nessun'altro deve intervenire.. avvocato lei ha altre questioni almeno le affrontiamo almeno una parte per evitare per sottoporre insomma anche voi a inutile attese delle nostre camere di consiglio, se vuole prospettare qualcun'altra delle questioni l'ascoltiamo.

Avv. AMATI - Sì signor Presidente in .. potrei prospettargliene un'altra però per le altre avrei..

PRESIDENTE - Noi le dobbiamo affrontare tutte.. siamo qui per questo.. però neanche possiamo calendarizzare..

Avv. AMATI - No per carità io ho delle questioni..

PRESIDENTE - Secondo un suo schema .. aggiunge un po' di trilling all'udienza, cioè le esponga noi siamo qui proprio per ascoltarle.

Avv. AMATI - Signor Presidente io come ho preannunciato ho delle questioni, alcune questioni però sono più preliminari delle altre, in quanto qualora venissero accolte e se io .. potrebbero più che altro ce n'è una sola ancora, potrebbero fare retrocedere il processo nella fase preliminare e a questo punto io mi danneggerei se io mi enunciasse anche le altre, perché poi potrebbero essere in qualche modo vanificate da .. ripetizione del processo nella fase preliminare e nella fase predibattimentale nella quale siamo adesso. Quindi con il suo consenso che richiedo espressamente in questa fase le chiedo, le porgo senz'altro la seconda questione preliminare che ho in serbo e che attiene ancora alla fase dell'udienza preliminare, dopo di che all'esito della sua decisione, io mi riserverei di fare tutte le altre questioni.

PRESIDENTE - Allora ci presenti quest'altra questione, nonché vi pregherei sulla posizione del fascicolo per il dibattimento che è rimasto un tema appeso, siccome adesso abbiamo anche l'elenco degli atti elaborato dal Pubblico

Ministero vorrei sapere se ci sono obiezioni sull'attuale (inc.) documentale..

Avv. AMATI - Ci stiamo arrivando signor Presidente. La questione..

PRESIDENTE - Lei non abbia ... diciamo intenzione di dare attuazione a una seriale televisiva insomma, se (inc.) con una memoria che non l'ha depositata e ci avrebbe facilitato l'esame delle sue questione, se lei ce le vuole centellinare.. mesi di udienze..

Avv. AMATI - NO signor Presidente non è mia intenzione centellinare, è una questione proprio di necessità processuale..

PRESIDENTE - Allora mi consenta di finire questo, il rinvio è stato fatto proprio per dare modo a lei di elaborare le obiezioni sul fascicolo del dibattimento e allora la inviterei a proporre le questioni che ritiene di proporre, perché non possiamo, perché poi si dice che i processi durano molto, durano molto perché delle volte non si dà attuazioni a quelle che sono le disposizioni concordate, si era detto studiatevi il fascicolo del dibattimento, lei aveva anticipato che aveva delle obiezioni.

Avv. AMATI - Io le avevo pronte alla scorsa udienza presidente, io ero pronto alla scorsa udienza a

fare, avevamo rinviato per una questione di riunione non per colpa della difesa..

PRESIDENTE

- Faccia questa seconda questione, ma anche quella relativa al fascicolo del dibattimento..

Avv. AMATI

- Allora la questione è questa signor Presidente, dunque sempre con riferimento all'udienza preliminare e con questa questione è in qualche modo collegata e già trattata e risolta alla precedente udienza, che riguardava l'impedimento mio a presenziare all'udienza che era stata stabilita allo scopo della formazione del fascicolo del dibattimento, la questione è stata risolta da questo tribunale respingendo quindi la mai questione di priorità per la mancata presenza del difensore e su questo .. accantono il problema evidentemente è già risolto. Vi è un problema però sempre ricollegata a quella udienza che riguarda la nomina del difensore di ufficio. Ora in quella sede è stato nominato difensore d'ufficio in sostituzione mia l'avvocato Ilario Gazzella prontamente reperito ai sensi dell'articolo 97 4° comma del c.p.p., ora a mio giudizio la nomina del difensore d'ufficio avrebbe dovuto seguire quelle che sono le disposizioni dei precedenti due comma dell'articolo 97, cioè

avrebbe dovuto essere fatta con .. in base a quelli che sono gli elenchi stabiliti dal consiglio dell'ordine..

PRESIDENTE

- Chiedo scusa avvocato però si era detto che c'era in questa sede la possibilità di interloquire sulla formazione del fascicolo per il dibattimento, perché l'articolo 491 tra le questioni che si possono porre c'è proprio questa.. se lei ha delle questioni specifiche da porsi e cioè.. inserimento di atti o esclusione di atti quindi lei ha opportunità di svolgere ora le attività che avrebbe voluto svolgere a quella udienza lo faccia, non incartiamoci su inutili questioni formali, cioè lei per carità ha pieno diritto di verbalizzarla però se l'obiettivo di tutta questa eccezione è la composizione del fascicolo del dibattimento riserviamola adesso, dica quali documenti lei avrebbe messo in quell'udienza alla quale purtroppo non ha potuto partecipare e lo sottoporremo all'esame delle parti..

AVV. AMATI

- Presidente ci sto arrivando, è una questione.. il problema è che l'articolo 431 del codice di procedura penale come lei sa benissimo non prevede nullità nel senso che è una udienza molto informale che ha all'esito il GUP, con un

provvedimento che non ha una natura propria, non è sentenza né ordinanza, né decreto, dispone la formazione del fascicolo quindi la difesa ha anche una difficoltà sostanziale nel fare dei rilievi sulla questione del fascicolo del dibattimento. Ora questa eccezione che lei giustamente definisce formale ha lo scopo preciso di andare a incidere su queste che sono le, a parere di questa difesa naturalmente, la irrivalenza di tutta l'udienza che aveva come preciso scopo quello di formare i fascicoli del dibattimento, perché, che cosa è successo in quell'udienza? In quell'udienza il fascicolo del dibattimento è stato formato ed è terminata con il provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare il quale ammette i documenti in maniera generalissima, cioè si fa riferimento..

PRESIDENTE

- Avvocato sappiamo benissimo qual è la procedura, io vorrei capire però qual è il suo obiettivo, perché se lei ha dei documenti che vuole inserire può sottoporli al Pubblico Ministero e si può formare una volontà concorde anche in questa sede.. quindi non la vedo poi inutile come questione, ci sono dei documenti che lei ritiene di dover estrapolare o di dovere

inserire? Li rappresenti e sentiamo cosa dice il Pubblico Ministero..

AVV. AMATI

- Signor Giudice io sostengo il fatto che la formazione del fascicolo del dibattimento sia svolta in assenza del contraddittorio così come è stata, come è previsto dal codice e in assenza del contraddittorio sono stati inseriti nel fascicolo del dibattimento da parte del GUP tutta una tipologia di documenti senza che questi documenti siano stati esaminati uno per uno e sulla base del principio del contraddittorio siano stati poi voglio dire inseriti nel fascicolo del dibattimento o rimandati nel fascicolo del Pubblico Ministero. Questa mancanza di attività, quindi la mancanza di questo contraddittorio, sebbene mi rendo conto non è sanzionata a pena di nullità dal codice però ritengo che possa essere in qualche modo ricondotta a nullità generale dove nullità generale che fa riferimento alla attività di assistenza del difensore. Cioè il difensore deve essere in grado di assistere il proprio assistito. Ora nella misura in cui la formazione del fascicolo per il dibattimento si è svolta in assenza di contraddittorio dove non c'è stato l'esame dettagliato dei documenti da inserire e

l'indicazione di questi documenti è avvenuta in maniera talmente generale che dico..

PRESIDENTE

- Avvocato chiedo scusa, però lei forse non ha seguito quando io ho riletto l'ordinanza che ha fatto il Tribunale l'altra volta, il rinvio è stato dato proprio per consentire a voi di rilevare cosa è stato inserito nel fascicolo del dibattimento, di formulare delle obiezioni sul punto, lei adesso sta facendo un'altra volta un certame processuale sulla osservazione del rito.. noi incasseremo la sua richiesta lei ha diritto di farlo, però vogliamo arrivare alla sostanza del fare in modo che lei ci dica quali documenti ritiene che siano stati indebitamente inseriti i quali non siano stati inseriti, perché poi è quello l'obiettivo di tutta quell'udienza non che anche della questione che si fa ai sensi dell'articolo..

AVV. AMATI

- Sì Presidente però le faccio molto rispettosamente notare che la nostra procedura prevede due momenti di verifica di questi documenti che vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento, uno all'udienza preliminare nel contraddittorio delle parti davanti al Giudice per l'Udienza preliminare ed eventualmente

successivamente nella fase preliminare nell'udienza dibattimentale..

PRESIDENTE - Guardi che sul contraddittorio il Tribunale ha già deciso, se lei prospetta adesso una questione diversa sulla nomina del difensore di ufficio che ha partecipato a quell'udienza noi la verbalizziamo senza nessuna difficoltà, se vuol dettare.. perché è questa la questione, noi sul suo impedimento abbiamo già..

AVV. AMATI - certo, ma io infatti non ho fatto la questione sul mio impedimento, ho fatto una questione sulla nomina del difensore d'ufficio e sempre collegato in quell'ambito nella nullità dell'udienza preliminare, di quell'udienza preliminare del 13 gennaio nella quale sia stato formato il fascicolo per il dibattimento, nullità per mancanza di assistenza della difesa.. della difesa a questo punto..

PRESIDENTE - In che senso?

AVV. AMATI - perché non è stato fatto nel contraddittorio la formazione per il fascicolo del dibattimento, il fascicolo del dibattimento è stato fatto per massa documentali informi tant'è vero signor Presidente che questo fascicolo per il dibattimento fino ad oggi sostanzialmente non sappiamo neanche bene di che cosa si trattava

perché.. lo sappiamo perché il Pubblico Ministero molto gentilmente ci ha fornito un elenco dei documenti che fanno riferimento al fascicolo del dibattimento ma il fascicolo per il dibattimento credo è una attività del GUP e non del Pubblico Ministero perché altrimenti se si indicano molto genericamente i documenti e si lascia poi al Pubblico Ministero di individuare quali precisi documenti vanno a formarsi..

PRESIDENTE

- Lei passa da un presupposto di fatto erroneo, indipendente dal modo e adesso lei potrà eccepire a verbale di come si è arrivati, noi abbiamo il dato storico del fascicolo che ha l'attuale consistenza lei è pregato cortesemente e le ripeto per la terza volta di interloquire sull'attuale consistenza, lei può fare l'obiezione sul metodo e noi lo verbalizziamo, ma adesso mi deve dire in applicazione e attuazione di quel metodo che lei ritiene erroneo quali atti devono essere tolti e quali atti mancano, non può dimenarsi a fare delle prospettazioni generiche, non è una gara di procedura penale, questo è un processo, lei ritiene che ci siano nel fascicolo degli atti che non dovrebbero esserci? Dica quali sono.. ritiene che ne manchino altri che dovrebbero

assolutamente essere presenti nel fascicolo?
Dica quali sono.. ora verbalizziamo l'eccezione
del difensore sulla nomina del difensore di
ufficio.. allora l'avvocato Amati..

AVV. AMATI - Se vuole Presidente ho preparato su questo
proposito una breve memoria che le posso
lasciare..

PRESIDENTE - Si richiama integralmente?

AVV. AMATI - Mi richiamo a questa memoria..

PRESIDENTE - Allora muove ulteriori eccezioni all'udienza
nella quale è stato formato, facciamo vedere al
Pubblico Ministero è stato formato.. nella quale
è stato formato il fascicolo per il dibattimento
e a tale scopo deposita memoria illustrativa
della quale chiede l'acquisizione. Quindi una
delle questioni che lei pone è quella della
nomina del difensore di ufficio che sarebbe
stata fatta?

AVV. AMATI - E' stata fatta utilizzando il sistema..

PRESIDENTE - Lei ha scritto tutto nella memoria?

AVV. AMATI - E' stata fatta quale sistema residuale
previsto dal 97 quarto comma con l'avvocato
difensore prontamente reperito e non in base
all'elenco fornito dal locale consiglio
dell'ordine in base al quale viene indicato il
difensore di ufficio sulla base di quella

competente che appunto il codice di procedura prescrive per l'ufficio del difensore di ufficio. Quindi sostanzialmente c'è stata una lesione del diritto della difesa..

PRESIDENTE

- Un altro aspetto?

AVV. AMATI

- Un altro aspetto era la lesione del diritto di assistenza del difensore nella misura in cui, quindi sotto questo profilo la nullità dell'udienza del 13 gennaio nella quale è stata effettuata la formazione per il fascicolo per il dibattimento dove il fascicolo per il dibattimento è stato formato in termini assolutamente generici senza l'indicazione in questa sede e l'esame nel contraddittorio in quella sede dei singoli documenti che dovevano fare parte, che si riteneva dovessero fare parte dello stesso fascicolo per il dibattimento, quindi mancanza di contraddittorio, mancanza di azione dei diritti di difesa e quindi nullità di quell'udienza. Quindi in tutto questo profilo io contesto l'inserimento di tutti i documenti nel fascicolo per il dibattimento signor Presidente.

PRESIDENTE

- Temo non ci siamo capiti avvocato comunque noi proseguiamo con il Pubblico Ministero che vorrà interloquire sul punto..

P.M.

- A me sembra che diciamo la sostanza di questa eccezione sia stata già affrontata nella scorsa udienza comunque mi limito a ripetere quello che abbiamo detto nella scorsa udienza, allora udienza prevista dall'articolo 491 c.p.p. intanto non è udienza preliminare ma è una udienza camerale diversa tant'è vero che la legge parla di nuova udienza. Ma a prescindere da queste finenze direi questo, che anche la pretesa necessità del contraddittorio diciamo non corrisponde esattamente alla realtà perché il fascicolo del dibattimento se non c'è accordo tra le parti è frutto esclusivamente dell'opera del GUP in assenza delle parti cosa che è puntualmente avvenuta nel caso di specie. Il fascicolo del dibattimento è stato predisposto dalla cancelleria del GIP sulla base del provvedimento del GUP, quindi in assenza delle parti perché non c'è stato ma si è formato l'accordo sulle parti, quindi non essendosi formato l'accordo tra le parti è venuta meno diciamo la necessità del contraddittorio e dunque il Giudice ha preso la decisione in solitudine così come prevede il codice di procedura penale. Per il resto faccio osservare che l'articolo 491 comma 2 c.p.p. prevede

appunto che vengano discusse tra le questioni preliminari anche le questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento, quindi siamo pienamente competenti ad affrontare queste questioni come parti propositrici e il collegio è perfettamente competente come organo giudicante a decidere su queste questioni, non deve.. non c'è una giurisdizione esclusiva del Giudice dell'Udienza preliminare su queste questioni. Pertanto io chiedo che questa eccezione venga rigettata e che si proceda alla acquisizione, cioè al mantenimento evidentemente degli atti così come sono stati assunti dal GUP e poi si provveda a successiva acquisizione documentale che seguirà. Grazie.

PRESIDENTE - Chiedo scusa, siccome si fa una questione specifica sulla validità..

P.M. - Chiedo scusa, ho omesso..

PRESIDENTE - Non avendo noi il verbale di quell'udienza che immagino sia stato.. la nomina è fatta a verbale..

P.M. - Comunque la norma dell'articolo 97.. la norma sulla nomina del difensore di ufficio consente al Giudice di nominare in mancanza del difensore di fiducia un difensore di ufficio quello prontamente reperibile, per il comma 4

dell'articolo 97, quindi cosa che è stata osservata e comunque il fatto che quando anche si volesse eccepire su questo profilo si tratterebbe di una mera irregolarità che non può tradursi in una nullità perché non è che l'avvocato Mazzella per la legge possa aver compresso i diritti di difesa dell'assistito dell'avvocato Amati perché è meno valente o di altri avvocati, ecco quindi quando anche si volesse accedere a questa interpretazione sarebbe comunque una mera irregolarità, ma ripeto l'articolo 97 comma 4 sul punto è preciso. Quindi insisto per il rigetto della eccezione.

PRESIDENTE

- Quindi il Pubblico Ministero ritiene infondata l'eccezione sia perché vi fu rituale nomina dell'avvocato Mazzella in sostituzione degli avvocati Amati e Trucco sia in considerazione del fatto che il Giudice dell'Udienza Preliminare ha proceduto in

PRESIDENTE

- Ha proceduto in pieno rispetto del disposto dell'articolo 431 c.p.p. . Prego.

Avv.TROMBETTI

- Sulla questione di difensore d'ufficio ritengo che il Tribunale abbia già come dire gettato le basi per la decisione all'udienza scorsa, quando

ha ritenuto che l'assenza dell'avvocato Amati non fosse dovuta a impedimento a comparire, impedimento assoluto a comparire. In questo senso dobbiamo ritenere che si verta specificamente nel 4° comma dell'articolo 97 di difensore non comparso, questa è una delle ipotesi certamente discutibile, ma la discussione dovrebbe avvenire addirittura a livello di questione di legittimità costituzionale, ma non discutibile a livello di interpretazione della norma, che è quanto mai chiara e piano, perché in caso appunto di mancata comparizione del difensore è potere dell'organo che procede di nominare un altro difensore prontamente reperibile che lo sostituisce, c'è il provvedimento che ha ritenuto non giustificata l'assenza del collega Amati, ne deriva che l'applicazione del 4° comma era quanto la legge prevedeva venisse fatto. Quanto alla formazione del fascicolo signor presidente e signori del collegio io ritengo che a questo punto si debba prendere atto che non ci sono questioni che attengono alla formazione del fascicolo, tale non può essere ritenuta una generica eccezione di .. con richiesta di espulsione di tutti gli atti acquisiti per

carezza evidentemente di specificità e quindi ritengo che a questo punto la.. non si possa fare altro che prendere atto che il fascicolo del dibattimento è formato e si debba procedere oltre l'istruttoria.

PRESIDENTE

- Grazie l'avvocato Trombetti ritiene che debbano essere disattese le questioni sollevate dall'avvocato Amati perché infondate per avere il GUP pienamente rispettato il codice di rito sia per la nomina del difensore sia per la formazione del fascicolo per il dibattimento. Ritiene altresì che non possa valere ai sensi dell'articolo 491 c.p.p. una generica contestazione dell'intero fascicolo per il dibattimento.

Avv. GROSSO

- Due parole questo difensore, il professor Grosso si associa a quanto hanno osservato il Pubblico Ministero e l'avvocato Trombetti, aggiunge soltanto una ulteriore considerazione in relazione ad una frase che ha sentito pronunciare dall'avvocato Amati con riferimento alla asserita verifica di una (inc.) immagino che facesse riferimento all'avvocato Amati al (inc.) 178 comma 1° lettera c) del codice di procedura penale, ora mi sembra veramente improponibile un' eventuale (inc.)

terreno alla luce delle considerazioni sviluppate da coloro che hanno parlato prima di me. non c'è stata assolutamente (inc.) di rappresentanza della difesa in quella udienza camerale, tutt'al più, ma è stato contestato anche questo aspetto c'è una irregolarità, ma non c'è stata nella individuazione specifica della nomina del difensore d'ufficio, ma questa irregolarità che non c'è stata, se ci fosse stata non darebbe certamente luogo ad una nullità così grave quale prevista dall'articolo 178 lettera c) del c.p.p. che riguarda esclusivamente il caso in cui non fosse stato presente il .. d'altronde c'è una ulteriore considerazione, sostanzialmente il tribunale ha già risolto il problema, il Tribunale è stato talmente aperto nelle esigenze della difesa, da creare una sorta di remissione in termine non prevista dalla legge, concedendo che la difesa dell'imputato Sommer nel corso delle questioni preliminare fosse legittimato a sollevare tutte le obiezioni che voleva in ordine alla formazione di questo fascicolo cosa che il Tribunale ben poteva alla luce di quanto era già deciso, alla luce di quanto è emerso alla (inc.) di oggi non fare e a questo punto noi non

possiamo fare altro che prendere atto della circostanza che il difensore dell'imputato Sommer avvocato Amati non è stato in grado di sollevare una sola eccezione specifica in ordine alla documentazione che il Pubblico Ministero ha ritualmente e correttamente inserito nel fascicolo del dibattimento e che evidentemente non può essere considerata eccezione valida una eccezione coinvolgente in maniera generale e globalizzante tutti i documenti prodotti evidentemente, questo non risponde alla ratio della disciplina prevista per la stessa udienza camerale di cui abbiamo parlato. Devo dire che questa difesa si è astenuta per (inc.) deve fare a sua volta una eccezione perché nel momento in cui questo autorevole Tribunale aveva subordinato la riapertura della discussione alla presentazione di una memoria e questa memoria non è stata presentata, teoricamente questa difesa di parte civile avrebbe potuto alzarsi e opporsi a qualunque questione in assenza di quella memoria, non l'ha fatto ovviamente per motivi di garbo e perché noi riteniamo che la sostanza dei problemi prevalga comunque sempre sulle questioni di forma, non facciamo questa obiezione, ma chiediamo a questo punto

fermamente che l'eccezione che sono state sollevate vengono respinte da codesto tribunale.

PRESIDENTE

- Grazie, l'avvocato Grosso insiste nel rigetto delle questioni sollevate dall'avvocato Amati sottolineando che le stesse consistono in una generica globale contestazione del contenuto del fascicolo del dibattimento e come tali inaccoglibili, ci sono altri..

Avv.SERAFINI

- Chiedo scusa probabilmente era più opportuno che intervenissi subito dopo il collega Amati, vorrei fare un salto indietro sulla indeterminatezza del capo di imputazione, nessuno nega che l'elenco fornito dalla procura sia correttissimo e che ci sia stato un eccidio a Sant'Anna di Stazzema, nel Comune di Stazzema è indubitabile, sarebbe antistorico negarlo, è stata una cosa deprecabile odiosa e invereconde questo non c'è dubbio, però non stiamo giudicando oggi un fenomeno storico, un accadimento storico, stiamo giudicando delle persone, degli imputati, e sull'indeterminatezza sarà brevissimo, voglio far rilevare solo due cose.. è vero che si parla di concorso in violenza e omicidio ecc... ecc.. ma nel capo di imputazione non è stabilito né il ruolo dei concorrenti nel concorso, né tanto meno che è la

cosa che salta più agli occhi è indicato quantomeno la località nella quale il Concina per dire, per fare riferimento al mio assistito avrebbe agito e si sarebbe macchiato di questi crimini efferatissimi per i quali mi sento fin d'ora di porre tutta la mia solidarietà agli abitanti, agli eredi e alle vittime di Sant'Anna di Stazzema.

PRESIDENTE

- L'avvocato Serafini il quale a sua volta ritiene che il decreto che dispone il giudizio sia viziato per indeterminatezza dell'imputazione richiamandosi a quanto già eccepito dall'avvocato Amati. Se ho capito bene la sostanza, no se vuole essere più preciso, perché in verità è stato molto sintetico sul..

AVV. SERAFINI

- Sì, sostanzialmente io lamento dell'indeterminatezza del capo di imputazione laddove non è stabilito nel capo di imputazione stesso il ruolo dei concorrenti nel concorso è soprattutto non è stabilito neanche la località ove i singoli concorrenti avrebbero agito..

PRESIDENTE

- Aspetti ascolti me, per indeterminatezza dell'imputazione in quanto non risulta indicato il ruolo rivestito e la condotta tenuta dal Concina nell'ambito della fattispecie

concorsuale delineata né risulta individuato con esattezza il luogo del fatto..

Avv.SERAFINI - Sì, siccome sono indicate quattro località dove sono avvenuti questi eccidi, non viene indicato almeno il luogo, non dico..

PRESIDENTE - Lei intende il luogo dove il Concina avrebbe..

Avv. SERAFINI - Dove avrebbe operato il Concina..

PRESIDENTE - Né il luogo nel quale il Concina avrebbe posto in essere la condotta contestata. L'avvocato Trucco.

Avv. TRUCCO - L'avvocato Trucco si associa alle eccezioni del difensore di CONCINA e dell'avvocato Amati relativamente alla indeterminatezza del capo di imputazione.

PRESIDENTE - Bene, diamo atto che anche l'avvocato Trucco si associa ad entrambe le prospettazioni dell'avvocati Amati e dell'avvocato Serafini sulla indeterminatezza della contestazioni. Prego.

Avv. MUNAFO' - Se mi è consentito presidente anche questa difesa, anche la difesa di Richter Horst
Avvocato Munafò si associa ai colleghi che mi hanno preceduto nel rilevare ed evidenziare questo capo d'imputazione assolutamente indeterminato, si fa riferimento infatti non

soltanto ad un numero di vittime imprecisato, si capisce perfettamente l'enorme difficoltà dell'epoca e comunque attuale nel ricostruire il numero delle vittime quindi la possibilità di risalire al numero preciso di vittime, però vi è una notevole differenza perché il numero ovviamente che pare diverso secondo la ricostruzione delle carte processuali del Pubblico Ministero è un numero molto importante come se non bastasse nel capo d'imputazione si formula una accusa assolutamente unitaria e discriminata nei confronti di tutti e tre imputati, mi riferisco ovviamente al procedimento riunito in precedenza che riguarda il mio assistito cioè il procedimento numero 89/2002, 315-372-477/2003 che riguardava le posizioni del Concina, del Gropler e del Richter che è il mio assistito. In questo caso infatti proprio con riferimento a questa rilevata ed ineccepita indeterminatezza del capo d'imputazione la quale mi riporta, e sulla quale in questo caso insisto, mi permetto di rilevare come la formulazione del capo d'imputazione parla in un certo modo al plurale, in un altro modo al singolare in una maniera assolutamente tale da non poter consentire e neppure

individuare con una certa approssimazione le rispettive qualifiche e i rispettivi ruoli che hanno avuto queste persone nel contesto di queste operazioni criminali nonché presuntivamente hanno condotto alla commissione di questi riti. Si parla infatti di un comportamento che viene attribuito a queste persone perché durante lo stato di guerra tra Italia e Germania essendo in servizio, si dice nel capo d'imputazione, con grado di sergenti, il che mi fa presumere ovviamente che si tratti di una situazione che coinvolga tutte queste persone indiscriminatamente perché si usa il plurale, si continua a dire che, ad usare il plurale rafforzandosi nel (inc.) delittuoso il 12 agosto del '44 alle ore 7 circa e così tutti, secondo la specifica qualità e mansione poi si dice cagionava, non si capisce quindi se è un comportamento attribuito in principalità ad uno di questi imputati per i quali si adopera il singolare e a questo punto era comunque ed è comunque importante, sarebbe stato direi importante e fondamentale individuare il ruolo semmai prioritario e preponderante e organizzativo o quanto altro della persona alla quale si riferisce il verbo che viene adoperato

al singolare in modo da poter poi doverosamente individuare i ruoli semmai concorrenti o paritari o minoritari, se del caso, di quelli che sono gli altri coimputati quindi la stessa espressione letterale usata nella formulazione del capo d'imputazione, non vorrei sembrare capzioso, non vorrei che questa mia eccezione fosse interpretata come un bizantinismo però effettivamente non riesco..

PRESIDENTE

- Avvocato purchè non si trasformi in una lezione di esegesi poi le consentiamo tutto..

AVV. MUNAFO'

- No, no mi perdoni se questo può sembrare era una semplice osservazione perché io stesso non ho potuto comprendere se il ruolo che viene attribuito al mio assistito è un ruolo prioritario, un ruolo organizzativo, un ruolo di contribuzione alla commissione di un reato per cui non essendo specificato il numero di vittime, su questo io concordo con quanto i precedenti colleghi hanno detto, non essendo indicato neppure quello che è richiesto a pena di nullità dall'articolo che il collega Trucco ha appena detto e oltretutto avendo io stesso personale difficoltà nel riuscire a ricostruire la posizione e i ruoli che queste persone, e nella specie il mio assistito, avrebbero avuto

nella perpetrazione dei reati per i quali oggi è processo mi permetto di sollevare e di insistere su questa eccezione rilevando ed insistendo affinché il capo d'imputazione che ho appena indicato venga considerato nullo per eccessiva genericità e determinatezza. Grazie.

PRESIDENTE

- Allora l'avvocato Munafò si associa rilevando in particolare che non risultano specificati né gli incarichi e le posizioni funzionali degli imputati né la condotta da ciascuno tenuta nella realizzazione del fatto contestato. Pubblico Ministero sobriamente..

P.M.

- Sobriamente.. dunque, a parte alcune precisazioni direi più che altro oggettive cioè che le località sono cinque e non quattro ma questo diciamo.. e sorvolo sul fatto che quando si leggono le dichiarazioni virgolettandole non si dovrebbero saltare le parti decisive perché l'ottimo avvocato Munafò purtroppo mi ha cassato il verbo principale cioè "Contribuendo.."

PRESIDENTE

- Non continuiamo sulla linea dell'esegesi.. andiamo alla sostanza..

P.M.

- Chiedo scusa, però insomma quando vengono fatti.. io credo.. adesso non vorrei fare delle considerazioni però credo che certe eccezioni si possono fare tranquillamente adesso dopo 50 anni

non so se le stesse eccezioni avrebbero potuto essere fatte così tranquillamente uno, due, tre anni dopo il fatto con ferite così gravi aperte su questioni che mi sembrano francamente poco comprensibili, per usare un eufemismo nel momento in cui sembrerebbe che non si tenga sufficiente.. dico 457 persone individuate per ritenere determinato un capo d'imputazione. Comunque tralascio queste annotazioni di colore per dire, per sottolineare che.. innanzitutto l'assistito dell'avvocato Munafò il sergente Richter Horst poiché il capo d'imputazione si riferiva a tre sergenti evidentemente è stato sufficiente a fare riferimento all'unico grado dei tre imputati, laddove nell'altro capo d'imputazione avevamo due ufficiali. Questo poi lo potremmo correggere se vogliamo raffinando adesso il capo d'imputazione e calibrandolo su ciascuno, ma è estremamente chiaro a mio parere che il contribuendo ciascuno per la propria qualità e mansione si più che sufficiente in considerazione anche delle considerazioni fatte all'udienza preliminare nella quale è stato chiarito che ciascuno in qualità di comandante, quantomeno di squadra con responsabilità di comando ha contribuito per la sua parte

all'evento globale, cioè tutti rispondo non di fatti in singole località ma dell'evento complessivo. Questo deve essere.. cioè è chiaro e parlo solo a me stesso, non si tratta di individuare se Concina era Coletti ai Franchi o alla Vaccareccia. Per qualcuno riusciremo anche a provare questo ma tutti con la loro azione hanno contribuito all'evento finale che è quello della eliminazione fisica, il massacro di oltre 457 persone non soltanto di una, due, tre, dieci, quindici persone, quindi questo lo dico anche per un dovere morale nei confronti delle persone che hanno sofferto. Ora siamo qui naturalmente per questioni procedurali, però su certi aspetti secondo me bisognerebbe soffermarsi un pochettino e valutare bene anche determinate affermazioni perché comunque siamo in un processo pubblico, siamo ai microfoni, ci sono le registrazioni, ci ascoltano tutti e certe cose hanno a mio parere una forza morale e notevole bisogna rispettare il dolore e la vita di tutti grazie.

PRESIDENTE

- Allora il Pubblico Ministero insiste nelle sue considerazioni sulla chiarezza e precisione del capo d'imputazione anche nei riguardi degli imputati Concina, Gropler e Richter.

- AVV. MUNAFO' - Se mi consentite una breve replica..
- PRESIDENTE - No, la replica no..
- AVV. MENCONI - Signor Presidente, io volevo solo ribadire che altra diversa prospettazione che ha fatto stamani l'avvocato Amati riguardo diciamo alla presunta nullità di quel pezzetto di udienza, perché poi l'udienza preliminare era già stata svolta il giorno precedente, quindi si trattava solo di formare il fascicolo. Lui fa una prospettazione diversa per perché dice "non è solo il fatto che non hanno accettato il mio certificato medico" che era l'eccezione dell'altra volta, ma vi sarebbe stato un errore tecnico nel reperimento del difensore di ufficio che lo doveva sostituire. E beh anche questa è una eccezione sicuramente infondata su questo profilo perché il Giudice una volta che motiva le ragioni di urgenza per le quali non.. diciamo non si attiene all'elenco, cioè non si attiene al comma 2 dello stesso articolo ma prende un difensore che è prontamente reperibile ha già fatto il tutto quindi non c'è proprio necessità neanche sotto questo punto di vista di poter accogliere questa eccezione, era solo un qualcosa in più, poi per il resto mi rimetto a

quello che hanno già detto i colleghi molto correttamente.

PRESIDENTE - Se cortesemente vuol ripetere il suo nome e l'assistito..

AVV. MENCONI - Sì, io sono l'avvocato Menconi parte civile Guadagnucci Ilde, anche in sostituzione del collega Reboa.

PRESIDENTE - Grazie, quindi sono respinte le eccezioni circa l'irritualità dell'udienza tenuta ai sensi dell'articolo 431 c.p.p. Allora per motivi anche logistici sospenderei l'udienza su queste questioni preliminari rinviando, adesso stabiliremo quando, per eventuali ulteriori questioni e dopodiché ci ritireremo in camera di consiglio per decidere. Non voglio costringervi a tempi difficili da gestire però insomma volevo un po' capire fino a quando potevamo proseguire, premesso che ci sarà comunque una pausa per consentirvi di avere.. Riprenderemo alle ore 15:00 grazie. Scusate per il rilievo ritardo, ma stavamo esaminando le richieste anche di ripresa audiovisiva dell'udienza e su questo magari .. siccome le richieste diventate plurime e pressanti vi pregherei di interloquire anche su questo se abbiamo esaurito l'aspetto delle.. quel compendio di questioni preliminari che

abbiamo fatto. Fermo restando il prosegno che ci veniva anticipato dall'avvocato Amati e immagino forse anche da altri difensori perché poi noi abbiamo .. lei dice di no.. abbiamo anche quelle eventualmente legate agli altri tre imputati della riunione. Allora su quello che abbiamo detto e verbalizzato fino adesso quelle specifiche questioni sul fascicolo per il dibattimento non ci sono altre osservazioni. Allora sulla richiesta di ripresa del .. con strumenti audiovisivi perché ci sono richieste di accreditamento fonografico ed anche riprese televisive, il Tribunale sarebbe orientato chiaramente sentite le parti ad adottare un provvedimento interlocutorio perché siamo in attesa di definire un aspetto tecnico per cui forse sarà possibile una ripresa integrale del processo se non ci ovviamente opposizioni per .. con modalità che siano le meno invasive possibili, quindi diciamo dobbiamo fronteggiare queste richieste per l'immediato salvo fare una deliberazione più specifica non appena avremo risolto un aspetto tecnico relativa alla ripresa globale del processo. Pubblico Ministero sulla ripresa?

P.M. - Sulla ripresa non ci sono obiezioni ritiene questo Ufficio che sia possibile forse date le dimensioni dell'aula e autorizzare una o al massimo due riprese da punti fissi e poi eventualmente garantire agli altri richiedenti diciamo di acquisire le copie delle riprese da chi è autorizzarlo a farlo e quindi evitando diciamo riprese mobili insomma avendo quindi soltanto un punto di ripresa fisso, per il resto naturalmente osservando le disposizioni di legge per cui chiunque non sia d'accordo testimoni, consulenti, insomma

PRESIDENTE - Allora il Tribunale invita le parti a esprimere il loro avviso in ordine.. abbiamo messo l'orario di ripresa.. a esprimere il loro avviso in ordine alle richieste di riprese fotografiche ed audiovideo del processo. Il Pubblico Ministero dà il proprio assenso purché le riprese siano effettuate con modalità che non ostacolino l'ordinato svolgimento dell'udienza. Gli altri difensori, se c'è una posizione corale la verbalizziamo..

Avv. GROSSO - La parte civile si associa al Pubblico Ministero..

PRESIDENTE - Allora tutti gli altri difensori e patroni di parte civile nulla oppongono .. gli altri

difensori e patroni di parte civile si dichiarano favorevoli purché sia garantito uno ordinato svolgimento dell'udienza. Allora se non ci sono altre questioni fermo restando il proseguo noi ci ritiriamo per decidere su quello che è stato eccepito finora e sperando di essere brevi e poi proseguiremo, abbiamo detto fino verso le 16:30 o poco più.. grazie.

PAUSA

PRESIDENTE

- Prego prendere pure posto, diamo lettura dell'ordinanza " Il Tribunale viste le eccezioni di nullità del decreto che dispone il giudizio formulate dai difensori Amati per Sommer, Trucco per Schoneberg, Serafini per Concina, Munafò per Richter per mancanza o insufficienza dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 429 c.p.p. sentiti P.M. e i difensori di parte civile i quali si sono opposti e sentiti gli altri difensori che si sono rimessi alle valutazioni del Tribunale, rilevato che nel decreto che dispone il giudizio risulta adeguatamente e sufficientemente descritto il fatto contestato agli imputati, in quanto viene indicata complessivamente la condotta ascritta ai medesimi a titolo di

concorso, con espresso riferimento alla qualità e menzione da ciascuna rivestita nell'ambito nel reparto individuato come dell'operazione di rastrellamento all'esito della quale risultarono uccisi tra i 457 e i 560 privati nemici, considerati che nello stesso decreto risultano altresì chiaramente indicati i nominativi delle vittime sia pure con riferimenti anagrafici a volte parziali e incompleti, in ragione delle difficoltà di individuazione di maggiori dettagli derivanti dalle stesse modalità dell'azione criminosa come delineata nella constatazione e ritenuto pertanto che non sussiste l'eccezione di nullità. Vista l'eccezione di nullità dell'udienza del GUP presso questo Tribunale Militare tenutasi il 13 gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 431 c.p.p., rilevato che la nomina del difensore d'ufficio e in sostituzione degli assenti avvocati Amati e Trucco è stata effettuata in pieno rispetto del disposto dell'articolo 97 comma 4 del c.p.p. mediante il ricorso ad un difensore, immediatamente reperibile, considerato d'altra parte che il mancato rispetto della procedura prevista per l'individuazione del difensore da nominare d'ufficio non comporta alcuna nullità, ma al più

una mera irregolarità nel caso in cui come quello di specie sia stato garantito pienamente il diritto di difesa, con la nomina di un difensore abilitato e scritto nell'elenco dei difensori di ufficio e che pertanto non persiste l'eccepita nullità, vista l'eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa formulata da ultimo dai difensori Amati e Trucco con riferimento alla ritenuta irritualità della procedura seguita dal GUP per la formazione del fascicolo per il dibattimento, per non essere stati specificamente individuati i documenti da inserirvi, considerato che il codice di rito non sanziona con alcuna nullità la mancata analitica indicazione nel provvedimento dell'articolo 431 c.p.p. dei documenti destinati a confluire nel fascicolo del dibattimento, considerato che in ogni caso il vigente sistema processuale consente di rimediare a tale irregolarità attraverso gli strumenti di cui agli articoli 491 ed eventualmente 493 comma 3 c.p.p. respinge l'eccezioni di cui sopra ordina procedersi oltre" per quanto riguarda .. quindi diamo atto che è stata data lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale. Il Tribunale per quanto riguarda le richieste di riprese

fotografiche e audiovisive autorizza temporaneamente tali riprese con modalità conformi a quanto previsto all'articolo 147 disposizione di attuazione del c.p.p. riservandosi di impartire più dettagliate prescrizioni all'esito delle verifiche tecniche circa la possibilità di una ripresa integrale dell'intero processo della quale sono state formulate espresse richieste in particolare la Regione Toscana ha avanzato una richiesta di una ripresa integrale ai fini documentali e il Tribunale si riserva di verificare alcuni aspetti tecnici per valutare la possibilità di effettuare una unica ripresa e consentire eventualmente la distribuzione di parti delle registrazioni a chi ne facesse richiesta, però è un aspetto tecnico che ci riserviamo di approfondire. Per intanto cercheremo di concordare all'inizio dell'udienza per le modalità di ripresa che siano tali da non ostacolare il nostro lavoro e consentire questa attività di documentazione, ovviamente i testimoni e le persone sentite potranno se credono richiedere non essere riprese come previsto dal codice. Io proseguirei secondo nostre indicazioni.

P.M. - Posso fare vuole magari il Presidente valutare la possibilità delle istruzioni, siccome ci sono un numero considerevole di testimoni, dico tra il pubblico non di oggi, ma presumo di domani ci potranno essere anche delle persone che saranno chiamate a testimoniare e non sono state ancora citate perché lo saranno nei .. nei giorni successivi, ecco se .. perché non sappiamo, ecco per disciplinare diciamo l'accesso ..

PRESIDENTE - Questa è una delle ragioni per le quali le riprese audio visive andrebbero calibrate con una certa attenzione perché si rischia di avere una anticipazione televisiva delle deposizioni alle quali non si ha diritto di assistere di persona. quindi è proprio per questo che io raccomandavo estrema prudenza, è chiaro che noi come Tribunale non possiamo per far ritirare i testimoni eventualmente presenti in apposito locale e il Tribunale eventualmente si riserva nel momento in cui si darà inizio all'esame dei testimoni se disporre che la riproduzione della registrazione possa essere effettuata soltanto in un momento successivo al completamento degli esami dei testimoni, insomma è un problema che credo non sfugga a nessuno, insomma è singolare che la sera si veda in televisione quello che il

testimone non ha potuto vedere in udienza al mattino. Quindi cercheremo di utilizzare la massima cautela nel rispetto delle esigenze di documentazione di informazione, ma questo è il nostro preciso compito lo svolgimento sereno dell'attività processuale. Prego noi abbiamo dato una temporanea autorizzazione che vi pregheremmo di utilizzare con estrema cautela e daremo poi delle prescrizioni più specifiche, stiamo verificando la possibilità di fare una ripresa integrale con delle apposite attrezzature in modo da evitare che ci siano accavallamenti e sovrapposizioni di attività di ripresa. Speriamo di venire incontro alle vostre esigenze, ma ovviamente sono prioritarie quelle dello svolgimento sereno del dibattimento, al quale ci apprestiamo dando ancora una volta la parola.. sì potete farle anche adesso però senza creare scompiglio nell'aula perché stiamo ancora affrontando delle questioni che come vedete sono delicate e complesse. E allora se vogliamo richiamandoci all'ultima ordinanza che è stata emessa è ancora sub iudice è il caso di dire la questione della formazione del fascicolo. Dalla lettura del verbale dell'udienza fatta dal GUP ai sensi dell'articolo 431 si rileva

testualmente la concordanza dei difensori presenti sull'acquisizione della documentazione indicata dal Pubblico Ministero, il P.M. si dice nel verbale "si precisa che siano iscritti i seguenti atti oltre quelli previsti dall'articolo 431 lettera d) ed f) comma 1° che si attesta tutta la documentazione di archivio acquisita agli atti diversamente dall'ipotesi suddetta, segue specificazione o perché intervenute dall'autorità straniera, o perché acquisite tramite rogatoria o tramite consulenza tecnica, verbale di esame di persone informate sui fatti, di cui ai fascicolo 2163, 1976 della Procura Generale Militare", penso che sia esatto questo riferimento "della Procura Generale Militare.."

P.M.

- Sta leggendo il verbale presidente?

PRESIDENTE

- Sto leggendo il verbale dell'udienza del 13 gennaio 2004.. "procedimenti contro criminali tedeschi, i verbali di persone informate sui fatti, documentazione fotografica e videocassetta. I difensori delle parti civili si associano, prestando il consenso alle acquisizione, la difesa Sonntag l'avvocato Eminente presta il consenso a dette acquisizione salvo per i verbali di escussione delle persone

informate sui fatti. La difesa Sommer e Schoneberg precisa di non avere avuto specificazioni con istanza quale sostituto processuale, ma in quanto sostituto ex articolo 97 comma 4 si associa alle predette istanze, quindi da questa verbalizzazione risulta che i difensori avrebbero espressamente formulato opposizione per l'acquisizione dei verbali di escussione delle persone informate sui fatti. C'è poi il provvedimento del GUP che dice "ritiene invece che pure a seguito dell'istanza presentata dal P.M. con l'accordo delle difese e delle parti civili non sia stato raggiunto specifico accordo di tutte le parti, ai sensi dell'articolo 431 comma 2 sull'inserimento nel fascicolo del dibattimento di altri atti e documentazione, ritenendo non ritualmente formulato il consenso da parte degli imputati Schoneberg e Sommer e dalla difesa di questi, e preso atto del dissenso formulato esplicitamente da tutte le difese sull'inserimento dei verbali di sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti, dispone (inc.) disposto all'articolo 433 la restituzione dei restanti atti (inc.) nel fascicolo per dibattimento al P.M. in sede" nello stesso provvedimento si dà

atto che viene disposta l'unione al fascicolo del dibattimento di atti relativi all'esercizio dell'azione civile, i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria, dei verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale, con annessa documentazione concernente la richiesta del (inc.) delle rogatorie stesse" questo è stato il provvedimento del GUP quindi c'è stata diciamo una riduzione rispetto a quelle che erano le prospettazioni delle parti. Ora la verifica alla quale siete e siamo chiamati è la (inc.) conformità dell'attuale fascicolo per il dibattimento alle prescrizioni date dal GUP ed eventualmente questioni relative.

P.M.

- Presidente se c'è qualche questione perché..

PRESIDENTE

- Se c'è qualche questione bè noi partiamo dal principio che il GUP ha stabilito che sono inseriti quella tipologia di documenti, il Tribunale anche ex ufficio dovrebbe escludere gli atti che non dovessero rientrare in questa categoria. Chiaramente resta la possibilità delle parti anche ai sensi dell'articolo 493 ma in un momento eventualmente successivo di concordare l'acquisizione di altri compendi documentale..Il Tribunale dovrà procedere a sua

volta ad un riscontro della consistenza del fascicolo perché la prescrizione del GUP è tale, quindi se ci fossero stati degli inserimenti di atti diversi da quelli che sono specificati si dovrebbe procedere salvo un diverso avviso delle parti alla eliminazione dal fascicolo. Questo è il tema che è sottoposto alla vostra e alla nostra attenzione. Se possiamo sentire che ci sono, mi pare che alcuni difensore avevano fatto riserva di nuove eccezioni sulla consistenza del fascicolo. Avvocato Amati torna sempre a lei la questione.

Avv. AMATI

- Ma io avrei presidente le questioni preliminari e però prima delle questioni che attengono ancora alla questione fascicolo attengono invece alle questioni relative alla costituzione di parte civile che preferirei affrontare prima perché..

PRESIDENTE

- Allora noi sulla costituzione di parte civile abbiamo già deciso la scorsa udienza.. siccome si sono aggiunte delle nuove costituzioni di parte civile che però mi pare non siano totalmente coincidenti, nel senso che alcune delle parti civili costituite nei confronti di Sommer, Schoneberg e Sonntag non hanno esteso la

loro costituzione anche ad altri soggetti, vediamo quale questione lei vuole sollevare..

AVV. AMATI

- Io credo di essere ancora nei termini perché.. di chiedere l'esclusione delle parti civili che si sono costituite perché il 491 mi dà questo diritto, quindi io in questa sede ho (inc.) di chiedere l'esclusione delle parti civili che si sono costituite in precedenza. Quindi oggi è il termine ultimo, siamo ancora nella fase preliminare del dibattimento nella quale io posso chiedere l'esclusione delle parti civili, quindi è questo diritto che mi riservavo di esercitare in questa sede..

PRESIDENTE

- E risulta singolare che lei non l'abbia posto nel momento in cui abbiamo valutato, almeno per le nuove costituzioni di parte civile, perché noi le abbiamo esaminate..

AVV. AMATI

- No, non è singolare.. le spiego Presidente perché forse il problema è che nelle questioni preliminari c'erano, come avevo anticipato delle questioni che potevano far retrocedere, per così dire, il processo nella sua fase preliminare qualora venissero accolte. E' chiaro che io le questioni sulla esclusione delle parti civili se le avesse fatte prima e qualora mi fossero state accolte le altre questioni che avrebbero fatto

retrocedere, tra virgolette, il processo nella fase di udienza preliminare avrei vanificato la mia azione perché poi si sarebbero ripresentate le parti civili e avrebbero potuto validamente di nuovo costituirsi mentre invece..

PRESIDENTE

- Io però la pregherei avvocato per consentire anche a noi di avere un approccio più logico ed ordinato al sistema, io la pregherei vivamente se può prospettare le questioni nel momento in cui noi affrontiamo lo specifico tema perché se lei le centellina e le organizza secondo una sua personalissima logica e secondo una sua personalissima cadenza rischiamo di fare delle verbalizzazioni poco coerenti e anche i suoi colleghi e anche il Pubblico Ministero si trovano a dover ritornare sugli stessi temi più volte a seconda di un ordine logico che lei ritiene di prospettare, comunque faccia la questione sull'esclusione delle parti civili.

AVV. AMATI

- Sì..

PRESIDENTE

- Però la pregherei di concentrare tutte le questioni sulle costituzioni di parte civile perché noi..

AVV. AMATI

- Certo..

PRESIDENTE

- Non vorrei che lei poi alla prossima udienza viene a dire che c'era un'altra priorità logica

delle eccezioni e quindi si riserva di fare, di modulare in altro modo..

AVV. AMATI - Signor Presidente io chiedo scusa questo comportamento processuale, però in realtà questo è determinato..

PRESIDENTE - Avvocato non vorrei consentirle per troppo tempo, esiste anche un dovere di coerenza logica, lei prospetti tutte le tipologie di questione che pone però facciamo secondo la cadenza prevista..

AVV. AMATI - Però lei mi dirà atto che questo processo ha delle caratteristiche sue per cui ci sono molte parti, ci sono delle questioni varie e quindi..

PRESIDENTE - Sì, ma non (inc.), ci sono processi con parti civili ben più numerose, comunque prego.. lei si riferisce a quale parte civile..

AVV. AMATI - Io mi riferisco alle parti civile costituite il comune di Stazzema, la Provincia di Lucca, la Regione Toscana e la presidenza del consiglio dei Ministri

PRESIDENTE - Sì, ma lei era presente all'udienza preliminare nella quale si sono costituiti..

AVV. AMATI - Certo, certo..

PRESIDENTE - Perché mi pare che alcuni erano costituiti..

AVV. AMATI - Ero presente, non ho fatto nessuna osservazione riservandomi poi di chiedere

l'esclusione in sede di udienza qua, quindi le questioni preliminari al dibattimento. Allora la questione riguardo a queste parti civili riguarda il difetto di legittimazione attiva in quanto le domande del comune di Stazzema, della Provincia di Lucca e della regione Toscana, sto parlando di queste in primo luogo sono tutte carenti sotto il profilo della legittimazione attiva in quanto gli enti territoriali agiscono in giudizio per la tutela di diritti di cui essi non sono titolari. Nel 1944 all'epoca in cui furono commessi i reati oggetto dell'imputazione non esistevano enti dotati di soggettività ed autonomia propria che corrispondessero al di là del nome agli attuali comuni e Provincia trattandosi nell'ambito di un sistema costituzionale allora vigente di mere organizzazioni amministrative di decentramento del governo centrale. Quanto poi la regione questa non assumeva altra rilevanza che quella di concetto di limitazione etico-geografico.. le regioni poi si sa sono state istituite negli anni '70. Ecco a questo proposito ci sono.. la dottrina del tempo qualificava il comune un ente antartico di carattere territoriale elementare che si distingueva dallo Stato perché pone in

luce la sua condizione di subordinazione e ausiliarietà rispetto allo Stato stesso. Quanto alla Provincia anche essa viene definita un ente ausiliare dello Stato di carattere territoriale i cui elementi naturali sono gli stessi elementi costitutivi di una pluralità di comuni limitrofi e tra loro uniti da ragioni geografiche, etniche ed economiche. Più interessante è come il sistema elettivo che riguardava le province che fu abolito per le province con la legge del 27 dicembre '28 numero 2962 che istituì il Presidente Rettorato di nomina governativa trasferendosi al primo le funzioni proprie della deputazione e del suo presidente, al secondo quelle del consiglio. L'articolo 4 del decreto legge 4 aprile '44 l'Amministrazione della Provincia è costituita da un Presidente e da una deputazione provinciale di nomina prefettizia, ecco, questo per dire come questi due ordinamenti fossero differenti al tempo rispetto al di là appunto della coincidenza del nome e da quello che siamo abituati a considerare noi oggi i due enti in questione. Sotto un altro profilo, nella misura in cui il comune di Stazzema, provincia di Lucca e la Regione Toscana affermano la propria qualità di enti

esponenziali degli interessi lesi dal reato si osserva che seppure genericamente rappresentativi degli interessi della collettività non possono considerarsi enti esponenziali per volontà del legislatore, di quegli interessi specifici tutelati dalla norma penale oggetto dell'imputazione, se infatti sussiste un interesse pubblico è di tutta evidenza un interesse generico ed estratto quindi non tale da giustificare la legittimanza causa degli enti territoriali con conseguente e relativa richiesta risarcitoria. A questo proposito si fa riferimento ad una Cassazione del '98 che si è pronunciata in materia di reati per violenza sessuale che dice che.. appunto facendo riferimento..

PRESIDENTE

- Avvocato però chiederei di essere breve sul punto, o ci deposita una memoria..

AVV. AMATI

- Le deposito anche la memoria però si tratta di argomenti tecnici, per brevità gli espongo succintamente, comunque con riguardo ad una sentenza della Cassazione che fa riferimento a reati per violenza sessuale e la Cassazione aveva respinto la legittimazione a costituirsi parte civile degli enti territoriali proprio perché non si riconosce agli enti territoriali

la tutela degli interessi per delitti contro la persona altrimenti dice la stessa Cassazione si dovrebbe riconoscere la facoltà a tutti gli enti territoriali e in relazione alla quasi totalità dei reati previsti nel nostro ordinamento e in quanto tali sempre e comunque ledono anche interessi della collettività. E' significativo che l'interpretazione giurisprudenziale ha ritenuto sussistente la legittimazione dell'ente territoriale a costituirsi parte civile solo quando l'ente sia titolare di una posizione soggettiva propria in relazione alla tutela degli interessi lesi dal reato. Così nei processi per reati ambientali e individuando a tale proposito.. presupposto nel fatto che il bene ambiente quale assetto qualificato del territorio rappresenta un elemento costitutivo degli enti territoriali e dunque oggetto di un loro diritto della personalità, oppure nei processi per reati associativi individuando tale presupposto nella circostanza che tali reati hanno potenzialità di cagionare pregiudizio di origine patrimoniale e non alla città, allo sviluppo del turismo e delle attività produttive con conseguente lesione di interessi propri giuridicamente tutelati dall'ente che ha la

rappresentanza della collettività. E qua ci sono sentenze che fanno riferimento alla legittimazione a costituirsi parte civile per questo tipo di reati. La legittimazione e l'interesse degli enti esponenziali a costituirsi parte civile sono condizionati dalla titolarità di una pretesa risarcitoria..

PRESIDENTE

- Chiedo scusa avvocato, non vorrei richiamare il principio sulla conoscenza del diritto da parte del Tribunale però la lettura di un sunto di massime giurisprudenziali credo che non possa rientrare nell'economia della sua esposizione, si limiti a richiamare i principi, la lettura delle massime ce la facciamo in camera di consiglio. Quindi lei sostiene che non siano legittimati il Comune, la Provincia e la Regione..

AVV. AMATI

- In quanto enti territoriali non sono legittimati a fare valere un diritto risarcitorio proprio perché sono reati contro la persona e di cui questi..

PRESIDENTE

- Perfetto, questo è chiarissimo, per quanto riguarda la presidenza del consiglio..

AVV. AMATI

- Ci arrivo se mi consente, perché c'è anche un altro profilo signor Presidente.. perché vorrei svolgere la questione nella sua interezza..

- PRESIDENTE - Sì avvocato ma non impegnando..
- AVV. AMATI - Signor Giudice io faccio l'avvocato se devo fare le mie questioni le devo fare nella loro interezza..
- PRESIDENTE - Ma per questo esiste anche l'istituto delle memorie difensive..
- AVV. AMATI - Certo..
- PRESIDENTE - Si possono anche depositare le memorie a maggiore illustrazione ed essere poi..
- AVV. AMATI - Comunque è roba di un minuto, avremmo già finito a questo punto.. Poi vi è un altro profilo ed è l'inammissibilità della domanda in relazione all'articolo 78 lettera D del codice procedura penale, infatti il comune di Stazzema, la provincia di Lucca e la Regione Toscana e sotto questo profilo anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono limitati a dare atto di un collegamento territoriale con riferimento al luogo in cui fu commesso il fatto di reato senza indicare la natura dei danni lamentati. Hanno fatto riferimento ai danni tutti patrimoniali e non patrimoniali rilevanti il danno morale e patrimoniale e comunque quindi con espressioni estremamente vaghe e comunque senza minimamente indicare il collegamento causale tra i danni richiamati e il fatto

contestato. Cioè non è stato indicato. L'inammissibilità della domanda discende dalla violazione dell'articolo 78 lettera D in quanto l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda non può essere limitata ad una esposizione sommaria. Ecco questo per quanto riguarda.. poi per quanto riguarda specificatamente la costituzione di parte civile della presidenza del consiglio dei Ministeri se pure questione già trattata con la precedente ordinanza del tribunale con riferimento al procedimento connesso faccio rilevare che l'inammissibilità dell'atto di costituzione del presidente di parte civile da parte del presidente del consiglio per mancanza di idonea documentazione attestante la volontà dell'organo costituzionale, cioè la presidenza del consiglio di esercitare nel processo penale la pretesa risarcitoria. Faccio presente signor Presidente che io punto non è tanto se l'avvocatura dello Stato abbia o meno la rappresentanza processuale, questo è ovvio che ha la rappresentanza processuale per legge, però il punto è se l'avvocatura dello Stato è stata incaricata con atto politico di manifestazione della volontà dell'organo costituzionale in

questo caso della presidenza del consiglio dei ministri di entrare a far parte di questo processo e questa manifestazione di volontà ci vuole perché altrimenti si darebbe l'avvocatura dello Stato.. potrebbe intervenire in rappresentanza di qualsiasi organo dello Stato avendo una specie di carta bianca su qualsiasi procedimento..

PRESIDENTE - Lei deposita una memoria?

AVV. AMATI - Deposito una memoria illustrativa delle questioni che ho fatto..

PRESIDENTE - Allora l'avvocato Amati formula eccezioni relativamente alla costituzione delle parti civili.. Presidenza del Consiglio, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Stazzema, per questi ultimi enti territoriali riportandosi, no era già costituita per.. per tutti riportandosi a quanto illustrato nella memoria di cui chiede l'unione a verbale. Avete bisogno di esaminarla, avete sentito le argomentazioni. Pubblico Ministero e poi patroni di parte civile.

P.M. - Brevemente direi che la connessione tra gli interessi della popolazione civile che è rappresentata dagli enti territoriale e soprattutto dalla presenza del Consiglio dei

Ministri mi sembra evidente e il richiamo alla non esistenza formale degli enti nella forma in cui sono tutt'oggi non può essere richiamata perché conta qual è oggi l'ente esponenziale territoriale degli interessi della collettività, che sono appunto i Comuni, le Regioni, le Province e in un'ultima analisi lo Stato, quindi il danno è stato evidenziato in tutti gli atti costitutivi di parte civile, un danno gravissimo compiuto in danno sia delle persone fisiche, sia delle collettività perché questo tipo di azione, questo eccidio ha riguardato non solo le singole persone fisiche, ma la collettività che era .. che risiedeva in quella zona, quindi era.. il danno si riverbera non soltanto nei confronti delle singole persone fisiche ripeto al (inc.) della collettività, quindi è perfettamente pertinente la costituzione di parte civile da parte di enti esponenziale di quelle collettività colpite. Peraltro poi anche la Cassazione è direi assolutamente orientata nel senso che la indicazione della causa petendi non richiede una esposizione analitica del.. appunto ma basta un generico richiamo all'articolo del danno

sofferto che in questo caso mi sembra evidente, quindi chiedo il rigetto dell'istanza.

PRESIDENTE

- Per rispettare quell'accordo sui tempi che si diceva, se ritenete potremmo anche fare in modo che le repliche sul punto dei patroni di parte civile siano fatte all'udienza di domani, perché poi noi se completiamo questa disamina dobbiamo entrare in camera voi dovete aspettare tutto il tempo che ci vuole per questa elaborazione. Se invece almeno qualcuno di voi si riserva di concludere domani mattina abbiamo una scansione dei tempi che credo sia favorevole a tutti, noi siamo qui per fare l'udienza però io volevo rappresentarvi questa esigenza diciamo così logistica che potrebbe andare in controtendenza rispetto alle aspettative.

AVV. TROMBETTI

- Signor Presidente io con il consenso del Tribunale esporrei alcune argomentazioni ora nel timore domani mattina di arrivare con quale minuto ritardo perché io vengo in macchina da Bologna e può darsi .. se il Tribunale acconsente esporrei una prima valutazione, se i colleghi vogliono concludere domani mattina il Tribunale deciderà domani mattina.

PRESIDENTE

- Se noi concludiamo sul punto entriamo in camera di consiglio e poi.. non confidate troppo

perché ci sono i suoi tempi tecnici e non vorrei neanche trattenere oltre il personale.. considerato che l'udienza in proseguito di domani la questione ha anche una certa sua importanza immagino che .. i patroni di parte civile si vogliano intrattenere diffusamente sulla questione non vorrei limitarvi nell'esposizione. Comunque se qualcuno vuole iniziare adesso però la scansione dei tempi è tale che.. insomma non mi vorrei costringere. Avvocato se lei crede di non poter essere presente all'inizio udienza magari..

AVV. TROMBETTI - Io ho intenzione di arrivare, il mio problema è che potrei essere in lieve ritardo.

PRESIDENTE - E allora magari esponga le sue ragioni e poi gli altri le esporranno domani mattina.. se non ci sono..

AVV. TROMBETTI - Magari diciamo che io espongo qualche prima osservazione come dire all'impronta presidente così i colleghi domani mattina mi potranno correggere se ho detto qualcosa di improprio.

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero si oppone all'eccezioni dell'avvocato Amati in quanto ritiene che gli enti territoriali interessati della Presidenza del Consiglio dei Ministri siano ampiamente legittimati in ragione dei rispettivi ruoli

istituzionali e rappresentativi ad avanzare richieste risarcitorie in questa sede, quanto alle formulazioni degli atti costitutivi osserva che sono esaustive e conformi alle disposizioni del codice di rito. Chiedo scusa solo una richiesta ci sono altri difensori che intendono formulare richieste di questo tipo?

Avv. TRUCCO

- Io mi associo..

PRESIDENTE

- Avvocato Trucco lei si associa, lei si doveva associare prima è per questo che io vi sto chiedendo, voi avete una propensione ad un inserimento delle questione in un modo del tutto originale, quando si fa una questione e la si vuole proporre negli stessi termini lo si dice subito e ci si associa, si obietta, ma ciascuno per il proprio ruolo, sapete qual è la cadenza delle eccezioni.

Avv. TRUCCO

- Normalmente il presidente chiama e chiede agli avvocati cosa intendono fare..

PRESIDENTE

- Sì, ma io ho detto "ci sono questioni preliminari" tutti hanno taciuto, ha parlato il solo avvocati Amati e poi voi a puntate rappresentate altre persone, allora per cortesia sulle costituzioni di parte civile, ci sono altri difensori degli imputati che intendono sollevare eccezioni, vorrei una risposta ora..

Avv. TRUCCO - Io mi associo all'eccezione dell'avvocato Amati.

PRESIDENTE - Vede bene che noi abbiamo fatto concludere il P.M. senza sentire le sue argomentazioni che è vero che sono per relazione, però non è questo l'ordine di procedere. Allora l'avvocato Trucco si associa a quanto eccepito dall'avvocato Amati. Uno alla volta.

Avv. MUNAFO' - Sì, io stessa posizione avvocato Munafò per la difesa Richter si associa anch'egli alle eccezioni sollevate dall'avvocato Amati

PRESIDENTE - Chiedo scusa, ribadisco è un modo di procedere che io non consentirò oltre, perché non è possibile che non si colga che si discute questione per questione stiamo facendo le questioni preliminari sulla costituzione delle parti si pongono tutte le questioni in questo momento, non è possibile a sequela intervenire richiamando l'eccezione del collega fatta due ore prima allora cortesemente l'avvocato Munafò e l'avvocato.. soltanto l'avvocato Munafò si associa alla richiesta come rappresentata dall'avvocato ..

Avv. SERAFINI - Io non pongo alcuna questione, quindi il mio silenzio è sintomatico.

- PRESIDENTE - Grazie avvocato, penso che possiamo allora P.M. si è già espresso. L'avvocato per la parte civile il Comune di Stazzema.
- AVV. TROMBETTI - Sì per il Comune di Stazzema preliminarmente mi consenta presidente se possiamo annotare a verbale che io nomino sostituto processuale per tutto il dibattimento riunito nei procedimenti riuniti l'avvocato Sergio Busoni che..
- PRESIDENTE - Forse ne avevamo già dato atto.. comunque ribadisce..
- AVV. TROMBETTI - Perché nel caso attardassi sono comunque..
- CANCELLIERE - Era già stato..
- PRSIDENTE - Era già stato verbalizzato, quindi resta confermata la nomina dell'avvocato..
- AVV. TROMBETTI - Intanto ad eccezione dell'avvocato Amati, al di là come vedremo tra un attimo nella sua infondatezza in diritto devo anche dire che è tardiva, inesorabilmente tardiva, perché presidente? E anche l'associazione dell'avvocato Munafò è tardiva, benché egli non abbia diciamo sia arrivato al dibattimento solo in questa occasione, io credo di non averlo.. non ricordo di averlo incontrato nell'udienza preliminare. E' tardiva presidente perché l'articolo 80 del nostro codice prevede due ipotesi di opposizione alla costituzione di parte civile, una ipotesi è

se la costituzione è avvenuta negli atti preliminari al dibattimento, cioè per dirla in modo spicciolo come se ci fossimo costituiti questa mattina, e in questo caso avrebbe ragione l'avvocato Amati perché la richiesta di esclusione potrebbe essere proposta oralmente a norma del 491 1° comma. Ma quando come nel caso di specie la costituzione di parte civile è stata fatta in udienza preliminare, l'eccezione è ancora riproponibile al dibattimento anche se c'è dissenso in dottrina su questo, comunque ammettiamo che sia proponibile al dibattimento ancorché non sollevata all'udienza preliminare, ma i termini per l'opposizione sono quelli non più del 491, ma del 484 cioè i termini della costituzione delle parti. Lei questa mattina signor Presidente con .. compiendo il dovere e ordinariamente compete al Presidente del Tribunale ha dichiarato respingendo l'eccezione che l'avvocato Munafò e anche l'avvocato Buondonno avevano fatto sulle formalità delle costituzioni, respingendo quelle costituzioni ha espressamente decretato l'ammissione di tutte le questioni di parte civile nel il processo Concina, quindi anche per questa ragione dicevo l'avvocato Munafò probabilmente non può più

associarsi ad una eccezione che non ha fatto e che non può riproporre quando è stato pronunciato un decreto che dichiara l'ammissibilità delle parti civili, anche di quelle nei cui confronti non erano state fatte evidentemente le eccezioni. Quindi in primo luogo come dire la tecnica da (inc.) del collega Amati in questo caso si è rilevato un po' troppo attendista, (inc.) Fabio Massimo ci ha insegnato quanto sia importante sapere attendere, ma sapere attendere per essere tempestivi, non attendere per arrivare fuori termine, e questo è quello che è successo e quindi la prima obiezione che io muovo è la tardività dell'eccezione. Ricordo solo a me stesso che il 484 lo abbiamo esaurito alle 9,35 di questa mattina. Nel merito poi che è la cosa che più conta obiettivamente perché al di là delle polemiche anche diciamo tra parti nel processo ciò che conta è quello che noi rappresentiamo e la parte civile che noi diciamo in un qualche modo copriamo, vestiamo con la nostra toga o l'imputato naturalmente non c'è differenza in questo. Quando si dice che manca la legittimazione attiva perché nel '44 il Comune era cosa diversa da quello di oggi, si dice cosa

inesatta e lo si ammette quando lo stesso collega sottolinea il carattere territoriale dell'Ente, ora l'unica legittimazione in proprio che il Comune o la Provincia o la Regione per carità hanno per poter esercitare in proprio un diritto, una pretesa al risarcimento del danno dal reato è esattamente nella difesa e nel diritto alla integrità territoriale su cui esercitano il loro potere. Il ragionamento è persino banale ed è anche molto doloroso doverlo esporre ma diciamo che la tecnica deve prevalere su altre cose. Se queste 560 persone non fossero state trucidate il comune di Stazzema sarebbe cresciuto in modo diverso, avrebbe avuto 560 cittadini che avrebbero lavorato sul suo territorio, che avrebbero prodotto, che avrebbero costituito quella collettività che in modo purtroppo barbaro come sappiamo è stata così violentemente depauperata dai suoi soggetti. E questo basta a spiegare perché, c'entra poco che nel '44 non si facevano le elezioni del Sindaco come si fanno oggi o che il podestà fosse di nomina prefettizia governativa non elettiva. C'entra quello che è sempre stato dall'unità ad oggi il carattere fondamentale di nucleo, cioè di nucleo territoriale di

particella, di atomo dello Stato, del Comune che proprio per i diritti che offendono la collettività. Capisco anche io che la Cassazione abbia escluso la legittimazione, se escludiamo l'intervento come ente o associazione diciamo ad adiuvandum.. abbia escluso la (inc.) del Comune o dell'ente territoriale per reati di natura sessuale.. ma non capisco, offendono quei reati, un bene privatissimo e individualissimo. Sarebbe diverso se si fosse trattato di una associazione per lo sfruttamento della prostituzione, questo sì è pacificamente ammesso, come sono ammessi dappertutto, in tutti i delitti di stragi, nei delitti di mafia.. il comune.. cioè gli enti territoriali sono ammessi. Ma Presidente poi non posso essere certo io a ricordarlo al Tribunale, il precedente (inc.) fa scuola per tutti noi, nel processo contro (inc.) la questione di parte civile fu posta in termini severi e indubbiamente si trattò di un processo di altissimo livello anche giuridico per quello che noi leggiamo. Noi non abbiamo avuto il privilegio di partecipare ma per quello che abbiamo letto, e la questione è stata risolta a favore proprio perché gli enti territoriali hanno una legittimazione in proprio alla difesa

al loro diritto alla integrità territoriale e ciò esattamente quello che noi abbiamo indicato nella nostra costituzione. È chiaro che noi non abbiamo quantificato il dato perché in questo momento la nostra è una pretesa signor Presidente e signori del collegio, non è ancora.. come dire lo sviluppo dell'azione che se ne ricorreranno gli estremi noi porteremo a concretizzarsi nel momento delle conclusioni che dovremmo rassegnare all'esito del dibattimento. Ma è sufficiente anche se indicato come d'altronde ci insegna la suprema corte in modo sintetico, è sufficiente che nel petitum si indichi qual è appunto la fonte del risarcimento, che è il.. diciamo sono i fatti di cui al capo d'imputazione da intendersi anzi integralmente riportati. Quindi il fatto che manchi asseritamene l'elemento di cui alla lettera D dell'articolo 78 cioè l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda è come si vede legato dalle stesse e dagli stessi atti che il tribunale ha a disposizione. Io non aggiungo nient'altro, i miei colleghi sapranno meglio di me domani spiegare e controbattere questa eccezione, io comunque chiedo (inc.) che sia per motivi procedurali respinta perché

tardiva, se non dovesse il Tribunale accedere a questa mia richiesta respinta in quanto infondata essendo il comune di Stazzema per il quale parlo dotato di piena legittimazione.

PRESIDENTE

- L'avvocato Trombetti per il comune di Stazzema in principalità eccepisce la tardività del rilievo mosso dall'avvocato Amati in quanto non effettuato subito dopo la verifica della costituzione delle parti, in via subordinata osserva che il comune di Stazzema è pienamente legittimato dall'esercizio dell'azione civile in quanto ente rappresentativo della comunità territoriale che è stata lesa nella sua integrità dal reato contestato agli imputati. Allora il seguito delle osservazioni degli altri patroni di parte civile all'udienza di domani mattina alle ore 9.00 proseguiremo come dicevamo credo fino intorno alle ore 13 dopodiché io purtroppo devo allontanarmi ma so che altri difensori hanno esigenze e quindi cercheremo di contenerci in quel limite di tempo.

RI NVI O AL 30.06.2004 ORE 9.00

